

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI PESARO E URBINO

Oggetto: **Accordo contrattuale tra AST Pesaro e Urbino e le Residenze sanitarie Assistenziali per persone non autosufficienti R2. Anni 2025-2026.**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina di cui costituisce parte integrante e sostanziale e dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

VISTE le attestazioni dei Dirigenti della UOC Direzione Amministrativa Territoriale, della UOC Controllo di Gestione e della UOC Contabilità, Bilancio e Finanza in riferimento alla spesa contenuta nel "visto contabile".

DETERMINA

1. di approvare per gli anni 2025 e 2026 lo schema di accordo contrattuale (Allegato A) che forma, parte integrante e sostanziale del presente atto, tra l'AST PU e le strutture di seguito riportate:
 - RSA Montefeltro di Urbino (PU) codice ORPS 60350;
 - RSA Casa Argento di Fossombrone (PU) codice ORPS 600346
2. di attestare che:
 - per l'anno 2025, la spesa contabilizzata corrisponde ad € 1.797.695,32 e risulta essere la somma dell'importo fatturato da ogni struttura per le giornate di degenza effettivamente utilizzate. La stessa è stata registrata nel bilancio 2025 al conto economico 0505100107 *Acquisto di prestazioni residenziali alle persone anziane* come da Determina del direttore Generale AST n.556/2026 "approvazione Bilancio d'esercizio 2025 dell'AST di Pesaro e Urbino.
 - per l'anno 2026 la spesa presunta è pari ad € 1.797.695,32 ed è annotata con autorizzazioni AV1URP n.24 sub 1-2 nel bilancio 2026 al conto economico 0505100107 *"Acquisto di prestazioni residenziali alle persone anziane"* come da Determina del direttore Generale AST n. 103 del 30/01/2026 "Bilancio economico preventivo per l'anno 2026. Bilancio di previsione pluriennale 2026-2028. Approvazione";
3. di nominare i Direttori del Distretto di Urbino e del Distretto di Fano quali responsabili per la parte tecnico-sanitaria e responsabili degli inserimenti e il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale per la parte amministrativa tecnica,
4. di stabilire che gli accordi potranno essere oggetto di modifiche/integrazioni qualora intervenissero modifiche normative di riferimento;



5. di dare atto che, a norma dell'art. 39, comma 8, della L.R. 19/2022, la presente determina è efficace dalla data di pubblicazione all'Albo on line aziendale;
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale per le valutazioni di competenza ex art.3-ter del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii.

Il Direttore Generale
Dott. Alberto Carelli

per i pareri infrascritti

Il Direttore Amministrativo
Dott. Matteo Biraschi

Il Direttore Sanitario
Dr. Edoardo Berselli

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE

Normativa di riferimento

- D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e ss.mm.ii. "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421 ";
- L.R. n. 20 del 16.3.2000 "Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private e ss.mm.ii";
- D.G.R.M. n. 1011 del 09.07.2013 "Definizione degli standard assistenziali e dei criteri di rilevazione dei costi gestionali della residenzialità e semi residenzialità delle aree sanitarie extraospedaliere e socio-sanitarie nei settori anziani non autosufficienti, disabili e salute mentale";
- D.G.R.M. n. 1195 del 02.08.2013 "Determinazione delle quote di compartecipazione a carico dell'utente in conformità a quanto disposto dal DPCM 29 novembre 2001 (definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza) per accesso a strutture sociali e socio-sanitarie per anziani, disabili e salute mentale";
- D.G.R.M. n. 1331 del 25.11.2014 "Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori - Modifica della DGR 1011/2013";
- D.G.R.M. n. 289 del 09.04.2015 "Piano Regionale Socio Sanitario 2010 -2014 -Fabbisogno delle strutture residenziali e semiresidenziali delle aree: sanitaria extraospedaliere, socio-sanitaria e sociale";
- D.G.R. M. n. 139 del 22.02.2016 "Adeguamento delle Case della Salute tipo C, ridefinite Ospedali di Comunità, in coerenza con gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi assistenza ospedaliera di cui al DM 70/2015. Revisione della DGR 735/2013 e DGR 920/2013 e DGR 1476/2013";
- Legge regionale n. 21 del 30.09.2016 "Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati;
- D.P.C.M. 12.01.2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502". (GU n.65 del 18/3/2017. Suppl. Ordinario n. 15);



- DGRM n. 1105 del 25.09.2017 "Piano Regionale Socio Sanitario 2010-2014 -DGR 289/15 -Revisione del fabbisogno delle strutture residenziali e semiresidenziali delle aree: sanitaria extra-ospedaliera, socio-sanitaria e sociale";
- Regolamento Regionale n.1 del 1 febbraio 2018 "Definizione delle tipologie delle strutture e dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali pubblici e privati ai sensi dell'art 7 do. 3 della legge regionale 21/2016 "Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati";
- DG ASUR n.507/2017 "Procedura fornitura farmaci, presidi e materiale sanitario alle residenze sanitarie assistenziali, alle residenze sanitarie demenze, alle residenze protette per anziani ed alle residenze protette demenze convenzionate con ASUR;
- D.Lgs. n.101/2018 disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
- DGRM n. 1115 del 06/08/2018 "Servizi integrati delle aree: sanitaria extraospedaliera, sociosanitaria, sociale: istituzione di tavolo permanente di consultazione con Enti gestori; cronoprogramma interventi; prime disposizioni operative"
- DGRM n. 128 del 13.02.2019 "Avvio delle progettualità "prioritarie" di cui al punto 4, lettera c), quarto linea/capoverso della DGR 1105/17 "Piano Regionale Socio Sanitario 2010-2014 -DGR 289/15 -Revisione del fabbisogno delle strutture residenziali e semiresidenziali delle aree: sanitaria extraospedaliera, socio-sanitaria e sociale";
- DGRM n. 875 del 22.07.2019 "DGR 128/2019 - "Presentazione progettualità prioritarie scadenza 31/03/2019: adempimenti connessi";
- DGRM n. 1539 del 6/12/2019 "Residenzialità e Semiresidenzialità territoriale. Sviluppo operativo regionale di integrazione dell'attuale offerta";
- DGRM n.1269 del 05/08/2020 "Incremento dell'offerta convenzionabile nell'ambito della residenzialità sanitaria extra ospedaliera per il setting assistenziale estensivo dedicato a persone non autosufficienti (R2.2 e R2D)";
- Determina DG Asur n. 533 del 5/10/2020 "DGRM 1269/2020 - Approvazione del Piano di convenzionamento per il setting assistenziale estensivo dedicato a persone non autosufficienti (R2.2 e R2D) nell'ambito della residenzialità sanitaria extra ospedaliera- Anno 2020";
- Determina DG Asur n.602/2020 Avente ad oggetto: DGRM 1269/2020- determina DG/ASUR n. 533/2020. Piano di convenzionamento AV1 per le strutture R2.2 nell'ambito della residenzialità extraospedaliera. 01/10-31/12/2020;
- DG ASUR n.526 del 04/08/2021: "Piano di convenzionamento AV1 per le strutture r2.2 nell'ambito della residenzialità extraospedaliera. Anno 2022";
- L.R. 8 agosto 2022 n.19: Organizzazione del Servizio Sanitario Regionale;
- DGRM 1851 del 30/12/2022: "L.R. n. 19 del 08/08/2022. - Autorizzazione agli Enti del SSR alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l'anno 2023";



- DGRM n. 1194 del 03/08/2020 "Art. 3, comma 1, lettera b) della L.R. n. 21 del 2016: Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. 21/2016 e disposizioni relative all'adeguamento ai nuovi requisiti di autorizzazione; integrazione delle DDGR n. 1571/2019, n. 1573/19, n. 1669/2019, n. 937/2020 e n. 938/2020";
- D.M. del Ministero della Salute del 26 settembre 2023: "Proroga dei termini di cui all'art.5, comma 1, del decreto 19 dicembre 2022, concernente valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie";
- DGRM n. 1411 30/09/2023: recante ad oggetto "L.R. n. 21/2016 - Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. 21/2016 - Modifica della DGRM n. 1194/2020 e della DGRM n. 1047/2022";
- DGRM n.1412 del 30/09/2023 recante ad oggetto "L.R. n. 21/2016 - "aggiornamento del manuale di autorizzazione delle strutture sanitarie extra-ospedaliere e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale. Modifica delle DGRM n. 937/2020 e n. 938/2020;
- DGRM n. 1450 del 30/09/2024 " Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all' art.7 commi 1 e 2 della L.R. 21/2016_ Modifica della DGR 1411/2023.
- Nota del Dipartimento Salute prot.n. 1553835 del 11/12/2025: "DGR 1450/2024-Proroga del termine per la presentazione della richiesta di Autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali, pubbliche e private";
- Determina del DG dell'AST PU n. 370/2025: "Accordi tra AST Pesaro e Urbino e le strutture R2.2 nell'ambito della residenzialità extraospedaliera. Anni 2023/2024"
- Determina DG AST PU n.103 del 30/01/2026: "Bilancio economico preventivo per l'anno 2026. Bilancio di previsione pluriennale 2026-2028. Approvazione.";
- Determina DG AST PU n. 556 del 30/04/2026 "approvazione del bilancio di esercizio 2025 della AST di Pesaro e Urbino".

Motivazione

La Residenza Sanitaria Assistenziale per persone non autosufficienti (R2) è una struttura che eroga cure in nuclei residenziali a persone non autosufficienti con patologie che pur non presentando particolare criticità e sintomi complessi richiedono elevata tutela sanitaria con continuità assistenziale e presenza infermieristica sulle 24 ore. I trattamenti erogati sono costituiti da prestazioni di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e tutelare, assistenza farmaceutica e accertamenti diagnostici.

In continuità con gli anni precedenti e per i fabbisogni del territorio di Pesaro ed Urbino, con determina del DG dell'AST PU n. 370/2025 si è provveduto a stipulare per gli anni 2023 e 2024 gli Accordi contrattuali con le seguenti strutture:

- Residenza Cives Cure Residenziali – Villa Fastiggi di Pesaro (PU) codice ORPS 604800, dal 01/01/2023 al 02/05/2023;
- Residenza Cives - Maria Cecilia Hospital di Pesaro codice ORPS 604800, dal 03/05/2023;
- RSA Giovanni di Bari di Fano (PU) codice ORPS 603492;
- RSA Montefeltro di Urbino (PU) codice ORPS 603502;



- RSA Casa Argento di Fossombrone (PU) codice ORPS 600346

Prendendo atto che:

- Con nota del 22 maggio 2024, la Società Maria Cecilia hospital ha comunicato la momentanea sospensione dell'attività a far data dal 29/03/2024, confermando di voler mantenere i posti letto residenziali a completamento degli ulteriori posti letto per acuti come previsto nel progetto di riqualificazione funzionale per la realizzazione della nuova attività ospedaliera il cui iter autorizzativo è in corso di approvazione.
- con nota del 19 aprile 2024, l'Associazione Cante di Montevercchio, in qualità di gestore della RSA Giovanni di Bari, ha comunicato la sospensione temporanea dell'attività con decorrenza 15 maggio 2024, dovuta alla necessità di eseguire gli adeguamenti strutturali, dei locali ospitanti i 20 PL di RSA, come previsti dai nuovi manuali di autorizzazione ai sensi della LR 21/2016 e della DGR 1412/2023.

Con il presente provvedimento, al fine di garantire la continuità delle prestazioni nell'interesse degli utenti e, tenuto conto della DGRM. n. 1450/2024 e della Circolare del Dipartimento Salute-Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione prot. n. 15538355 del 11/12/2025 che ha prorogato il termine per la presentazione della richiesta di autorizzazione all'esercizio al 31/12/2026, si è ravvisata la necessità di stipulare, anche per gli anni 2025 e 2026, l'Accordo contrattuale tra l'AST PU con le seguenti strutture codificate R2:

- RSA Montefeltro di Urbino (PU) codice ORPS 60350 situata a Urbino (PU) via G. Di Vittorio,14-codice ORPS 603502 di cui è titolare e gestore COOSS MARCHE Soc. Coop. p.a. Onlus – Ancona, accreditata dalla Regione Marche con Decreto del Dirigente del Settore Autorizzazioni e Accreditamenti n. 122 del 09/04/2026 per 40 pl,
- RSA Casa Argento di Fossombrone (PU) codice ORPS 600346 situata a Fossombrone in Via Saffi n.2, codice ORPS 600346 di cui è titolare e gestore ABITARE IL TEMPO srl, Via San Francesco snc Loreto (AN), accreditata con Decreto Dirigenziale Regionale n. 381/ACR del 23/10/2015, e in seguito a nuova istanza è stata autorizzata dal SUAP con autorizzazione n. 2026/01 del 30/01/2026 per l'erogazione di prestazioni di residenza sanitaria assistenziali per n.40 posti letto ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale n.21/ 2016.

Per quanto riguarda la tariffa, si precisa che è pari ad € 123,00 come stabilito dalla DGRM 1331/2024.

La suddetta tariffa verrà interamente corrisposta dall'AST Pesaro e Urbino, per i primi 60 giorni di degenza mentre dal 61° giorno si procederà ad una compartecipazione alla spesa nella seguente misura:

- € 80,50 a carico dell'AST
- € 42,50 a carico dell'utente, (sono escluse da detta retta le prestazioni aggiuntive che costituiscono esclusivo miglioramento del confort alberghiero o prestazione extra accreditamento a richiesta del paziente che sono a carico esclusivamente del paziente).

Come da nota n.607097 del 2/9/2015 del Servizio Sanità della Regione Marche le tariffe della DGR n.1331/2014 sono da intendersi escluse da IVA che viene quindi applicata in aggiunta solo se e in quanto dovuta.

Pertanto:

- Per l'anno 2025, la spesa contabilizzata corrisponde ad € 1.797.695,32 e risulta essere la somma dell'importo fatturato da ogni struttura per le giornate di degenza effettivamente utilizzate. La stessa è stata registrata nel



bilancio 2025 al conto economico 0505100107 *Acquisto di prestazioni residenziali alle persone anziane* come da Determina del direttore Generale AST n.556/2026 "approvazione Bilancio d'esercizio 2025 dell'AST di Pesaro e Urbino.

- Per l'anno 2026 la spesa presunta pari ad € 1.797.695,32, è annotata, con autorizzazioni AV1URP n. 24 sub 1-2, nel Bilancio 2026 al conto economico 0505100107 "*Acquisto di prestazioni residenziali alle persone anziane*" come da Determina del direttore Generale AST n. 103 del 30/01/2026 "Bilancio economico preventivo per l'anno 2026. Bilancio di previsione pluriennale 2026-2028. Approvazione".

Di seguito si riporta la tabella del quadro di sintesi dei posti letto convenzionati comprensivo del valore teorico massimo della quota sanitaria assegnata su base annua:

tipologia	Codice ORPS	Denominazione	Ente gestore	Distretto	n. PL autorizzati/accreditati	n. PI convenzionati	Spesa contabilizzata 2025	Spesa prevista 2026
R2.2	603502	RSA MONTEFELTRO	COOSS MARCHE	Urbino	40	40	693.643,92	693.643,92
R2.2	600346	RSA CASA ARGENTO	ABITARE IL TEMPO SRL	Fossombrone	40	40	1.104.051,40	1.104.051,40

Si attesta la regolarità amministrativa del presente atto

Esito dell'istruttoria:

Premesso quanto sopra, si propone al Direttore Generale l'adozione del seguente provvedimento:

1. di approvare per gli anni 2025 e 2026 lo schema di accordo contrattuale (Allegato A) che forma, parte integrante e sostanziali del presente atto, tra l'AST PU e le strutture di seguito riportate:
 - RSA Montefeltro di Urbino (PU) codice ORPS 603502
 - RSA Casa Argento di Fossombrone (PU) codice ORPS 600346

2. di attestare che:
 - per l'anno 2025, la spesa contabilizzata corrisponde ad € 1.797.695,32 e risulta essere la somma dell'importo fatturato da ogni struttura per le giornate di degenza effettivamente utilizzate. La stessa è stata registrata nel bilancio 2025 al conto economico 0505100107 *Acquisto di prestazioni residenziali alle persone anziane* come da Determina del direttore Generale AST n.556/2026 "approvazione Bilancio d'esercizio 2025 dell'AST di Pesaro e Urbino.



- per l'anno 2026 la spesa presunta è pari ad € 1.797.695,32 ed è annotata con autorizzazioni AV 1URP n.24 sub 1-2 nel bilancio 2026 al conto economico 0505100107 "Acquisto di prestazioni residenziali alle persone anziane" come da Determina del direttore Generale AST n. 103 del 30/01/2026 "Bilancio economico preventivo per l'anno 2026. Bilancio di previsione pluriennale 2026-2028. Approvazione ";
- 3. di nominare i Direttori del Distretto di Urbino e del Distretto di Fano quali responsabili per la parte tecnico-sanitaria e responsabili degli inserimenti e il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale per la parte amministrativa tecnica;
- 4. di stabilire che gli accordi potranno essere oggetto di modifiche/integrazioni qualora intervenissero modifiche normative di riferimento;
- 5. di dare atto che, a norma dell'art. 39, comma 8, della L.R. 19/2022, la presente determina è efficace dalla data di pubblicazione all'Albo on line aziendale;
- 6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale per le valutazioni di competenza ex art.3-ter del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii.

Si attesta l'avvenuta verifica circa l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-*bis* della L. 241/1990 e ss.mm.ii.

Si richiede la pubblicazione all'*Albo on line*:

INTEGRALE

Il responsabile della fase istruttoria
Dott.ssa Elisa Elena Valentini

Per il Direttore DAT e
Responsabile del procedimento
Dott. Claudio Montalbini
Il sostituto Dott Fabrizio Biondi

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

- Allegato A: Accordo contrattuale tra AST Pesaro e Urbino e le Residenze sanitarie Assistenziali per persone non autosufficienti R2. Anni 2025-2026
- Allegato B: Atto di designazione/nomina del responsabile del trattamento dei dati personali (ai sensi dell'art.28 regolamento UE 2016/679)



**ACCORDO CONTRATTUALE PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI
DI RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA (RSA/R2)**

tra

L'Azienda Sanitaria Territoriale Pesaro Urbino, con sede in Pesaro, P.le Cinelli n° 4, cod. fisc. e partita IVA 02789340417, rappresentata dal Direttore Amministrativo Dott. Matteo Biraschi, che dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente in nome e per conto e nell'interesse della stessa Azienda (giusta delega prot. n.28071 del Direttore Generale, Dott. Alberto Carelli, in data 09/05/2024) domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda medesima.

e

La Struttura RSA/R2
sito nel Comune di, rappresentato dal,
in qualità di Legale Rappresentante della struttura - cod. fiscale/p. iva, titolare
dell'autorizzazione di cui alla L.R. 20/2002 e/o L.R. 21/2016.

Premesso che

La Struttura RSA/R2 _____

_____ autorizzata da
SUAP _____ del _____ con
provvedimento n. _____ del _____ e/o accreditata
dalla Regione Marche con Decreto del Dirigente del Settore Autorizzazioni e Accreditamenti
_____ per 40 posti letto

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto

La presente accordo disciplina il rapporto contrattuale tra l'AST PU e la Residenza Sanitaria Assistenziale per persone non autosufficienti che eroga cure in nuclei residenziali a persone non autosufficienti con patologie che pur non presentando particolare criticità e sintomi complessi richiedono elevata tutela sanitaria (es. ospiti in nutrizione artificiale o con lesioni da decubito estese) con continuità assistenziale e

presenza infermieristica sulle 24 ore. I trattamenti sono costituiti da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e tutelare, assistenza farmaceutica e accertamenti diagnostici.

In particolare l'accordo contrattuale regola:

- le modalità di ammissione alla Struttura e la regolamentazione della lista d'attesa
- le modalità assistenziali e le prestazioni ed i servizi erogati
- la dotazione del personale
- la spesa annua massima a carico del SSN.

Art. 2 – Tipologia utenza

Gli assistiti destinatari dell'assistenza sono persone non autosufficienti con patologie che, pur non presentando particolari criticità e sintomi complessi, richiedono elevata tutela sanitaria con continuità assistenziale e presenza infermieristica sulle 24 ore.

Sono previsti:

- **Ricoveri per trattamento estensivo di cura e recupero funzionale:**
ricoveri temporanei con una degenza che di norma può andare fino ad un massimo di 60 gg, nei casi in cui l'obiettivo del progetto assistenziale venga raggiunto anticipatamente rispetto ai tempi concordati, l'ospite cessa la permanenza in Residenza Sanitaria.
ricoveri prolungati per casi a maggior complessità clinico-assistenziale per i quali non è ipotizzabile un trasferimento ad altro setting assistenziale ovvero nel caso intervengano problematiche nuove, in questi casi la permanenza dell'ospite può essere prorogata e l'U.V.I. formulerà un nuovo progetto assistenziale con rivalutazione periodica; nella fattispecie resta comunque in carico all'utente la quota alberghiera dal 61 giorno dell'anno solare.
- **Ricoveri di sollievo alle famiglie**, la cui permanenza non deve superare i 30 giorni (in questo caso la quota alberghiera è a totale carico dell'utente dal primo giorno d'ingresso).

Le attività delle RSA/R2 sono prioritariamente rivolte ai pazienti residenti nel territorio dell'AST di Pesaro ed Urbino. I pazienti residenti in altre Aziende Sanitarie Territoriali della Regione Marche/fuori regione, possono accedere alla struttura su richiesta e valutazione dei rispettivi Distretti sanitari di residenza anagrafica, esclusivamente nel caso in cui sia esaurita la lista d'attesa dei pazienti di AST PU previa autorizzazione dell'UVI dove insiste la struttura.

ART 3. Requisiti organizzativi

La struttura deve garantire 5 minuti/die di assistenza medica per ospite (gestione delle attività sanitarie e igienico organizzative). Essa è aggiuntiva all'attività svolta dal Medico di Assistenza Primaria (MMG) a cui l'assistito è in carico, articolati nell'arco settimanale,

Sono garantiti:

- 45 min/die di personale Infermieristico per ospite (con presenza continuativa sulle 24 ore), di notte è presente un infermiere ogni 60 posti letto)

- 85 min/die di assistenza OSS per ospite (presenza continuativa nelle 24 ore)
- 10 minuti/die di personale riabilitativo (fisioterapista) articolati nell'arco settimanale

Ogni struttura deve garantire la disponibilità ad accoglienze occasionali con funzione di sollievo alla famiglia. E' presente un Responsabile di Struttura con titolo di studio, formazione specifica ed esperienza nel settore (almeno due anni).

ART.4 Modalità assistenziali

L'AST PU definisce annualmente la tipologia ed il volume delle attività previste.

Le attività sanitarie che si svolgono nelle R.S.A./R2 devono essere adeguatamente integrate con quelle del Comparto Sociale.

Il processo di integrazione fra sanitario e sociale si realizza a livello istituzionale mediante protocolli d'intesa fra l'AST, gli Enti Locali, i privati ed il volontariato in ottemperanza alla normativa statale e regionale.

Attraverso l'integrazione con i Servizi Territoriali dell'AST e dei Comuni, la R.S.A. utilizza un modello organizzativo in grado di garantire:

- la valutazione multidimensionale attraverso appositi strumenti validati dai problemi/bisogni sanitari, cognitivi psicologici e sociali dell'ospite al momento dell'ammissione e periodicamente
- la stesura di un piano di assistenza individualizzato (PAI) corrispondente ai problemi/bisogni identificati
- la raccolta dei dati delle singole valutazioni multidimensionale tale da permettere il controllo continuo dell'attività delle R.S.A./R2
- il coinvolgimento della famiglia dell'ospite;
- il personale medico, infermieristico, di assistenza alla persona, di riabilitazione e di assistenza sociale in relazione alle dimensioni e alla tipologia delle prestazioni erogate.

Nella R.S.A./R2:

- devono essere privilegiati modelli operativi di stimolazione dell'autonomia (anche residuale) e di rieducazione funzionale in accordo con l'approccio farmacologico;
- devono essere rispettati al massimo i ritmi della normale quotidianità, favorendo l'espletamento di attività quali il lavarsi, l'alimentarsi, il riposo pomeridiano e notturno;
- deve prevedersi il massimo utilizzo di spazi comuni interni ed esterni, di risorse per la socializzazione soprattutto attraverso le risorse esterne: quartiere e ambito cittadino in cui è inserita la R.S.A./R2;

Nelle R.S.A. /R2 sono erogati anche gli interventi di riabilitazione estensiva o di mantenimento.

Le attività di riabilitazione estensiva rivolte agli ospiti di tali strutture riguardano in particolare le attività di riabilitazione estensiva o intermedia sono caratterizzate da un moderato impegno terapeutico a fronte di un forte intervento di supporto assistenziale verso i soggetti in trattamento.

Tenuto conto della tipologia degli ospiti (maggioranza di esenti ticket per patologia e invalidi civili) la farmacia ospedaliera e/o altri servizi dell'AST, forniscono alla R.S.A. come stabilito dalla DGR n.507/2017 e DGRM 1402/2023:

- fornitura presidi protesici personalizzati
- assistenza del Medico di MG

- fornitura farmaci prescritti su ricettario SSN
- prodotti e presidi per la nutrizione enterale e parenterale
- visite specialistiche ed esami diagnostici
- prestazioni riabilitative multidisciplinari
- trasporti sanitari sulla base della regolamentazione regionale in materia tramite autoambulanza in caso di necessità, con protocolli definiti dall' AST, secondo le disposizioni nazionali e regionali in materia.

ART. 5 Prestazioni e Servizi

Come definito dalla DGR n.1011/2013, la RSA/R2 eroga prestazioni per nuclei di cure residenziali (Unità di Cure Residenziali Estensive) a pazienti non autosufficienti con patologie che pur non presentando particolari criticità e sintomi complessi richiedono elevata tutela sanitaria (es. ospiti in nutrizione artificiale o con lesioni da decubito estese) con continuità assistenziale e presenza infermieristica sulle 24 ore.

I trattamenti sono costituiti da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e tutelare, assistenza farmaceutica e accertamenti diagnostici.

Nello specifico garantisce ai propri ospiti:

- l'assistenza medica, infermieristica, farmaceutica, riabilitativa, specialistica, di diagnostica strumentale e di laboratorio;
 - l'assistenza tutelare diurna e notturna in conformità con la normativa regionale in materia; sono comprese tutte le attività di assistenza dell'utente per l'espletamento delle funzioni relative a igiene personale, aiuto nelle ordinarie attività giornaliere (vestizione, assunzione cibo, necessità fisiologiche, etc.), mobilitazione, accompagnamenti per l'esecuzione di prestazioni sanitarie;
 - le attività occupazionali e di animazione, nonché l'assistenza religiosa;
- il servizio alberghiero (comprensivo di vitto, guardaroba e lavanderia, barbiere/parrucchiere, pulizia dei locali) e di supporto amministrativo-gestionale (accettazione, portineria, segreteria - amministrazione, telefono, posta, economato, provveditorato, etc.).

ART. 6 Direzione e Organizzazione

Il Dirigente sanitario della Struttura RSA, con funzioni di responsabilità igienico-organizzative, di direzione e coordinamento del personale, di verifica dell'attuazione dei piani di intervento e di tenuta della documentazione sanitaria.

In particolare il Dirigente Sanitario garantisce:

- il monitoraggio e la documentazione delle attività;
- la rilevazione delle presenze degli ospiti e del personale;
- la trasmissione mensile dell'elenco nominativo degli ospiti presenti all'AST, comprensivo della relativa spesa;

- la rilevazione e trasmissione dei dati richiesti dall'AST e, nello specifico, il monitoraggio delle prestazioni erogate trasmettendo in maniera informatica all' AST, attraverso i previsti flussi informativi RUG/FAR in aderenza delle normative nazionali;
- la registrazione e trasmissione di tutte le attività del personale compresi i turni di servizio effettuati.

Art. 7 Carta dei Servizi

La struttura adotta la Carta dei Servizi, che definisce le modalità di erogazione delle prestazioni e i diritti degli ospiti che si applica per quanto non stabilito dal presente accordo contrattuale.

Il contratto stipulato tra il cittadino e la struttura riveste carattere privatistico e pertanto si rimanda a quanto contenuto nelle carte dei servizi e formalizzato tra le parti in fase di sottoscrizione del contratto tra essi, fatto salvo quanto disposto dall'art 12 (Conservazione del posto) del presente accordo.

ART.8 Standard assistenziali

L' RSA/R2 garantisce ai propri ospiti:

- l'assistenza medica, infermieristica, farmaceutica, riabilitativa, specialistica, di diagnostica strumentale e di laboratorio;
- l'assistenza tutelare diurna e notturna in conformità con la normativa regionale in materia; sono comprese tutte le attività di assistenza dell'utente per l'espletamento delle funzioni relative a igiene personale, aiuto nelle ordinarie attività giornaliere (vestizione, assunzione cibo, necessità fisiologiche, etc.), mobilitazione, accompagnamenti per l'esecuzione di prestazioni sanitarie;
- le attività occupazionali e di animazione, nonché l'assistenza religiosa;
- il servizio alberghiero (comprensivo di vitto, guardaroba e lavanderia, barbiere/parrucchiere, pulizia dei locali) e di supporto amministrativo-gestionale (accettazione, portineria, segreteria - amministrazione, telefono, posta, economato, provveditorato, etc.).

I requisiti e gli standard di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di prestazioni socio sanitarie, con particolare riferimento ai Manuali di Autorizzazione e Accreditamento adottati dalla Regione Marche (L.R. 21/2016 DGRM 1412/2023).

Nello specifico gli standard assistenziali di riferimento sono i seguenti:

- sono garantiti 5 minuti/die di assistenza Medica per ospite. L'assistenza medica è riferita alla gestione delle attività sanitarie e igienico organizzative. Essa è aggiuntiva all'attività svolta dal Medico di Assistenza Primaria (MMG) a cui l'assistito è in carico, articolati nell'arco settimanale
- sono garantiti 45 min/die di personale Infermieristico per ospite (con presenza continuativa sulle 24 ore), di notte è presente un infermiere ogni 60 posti letto
- sono garantiti 85 min/die di assistenza OSS per ospite (presenza continuativa nelle 24 ore)
- sono garantiti 10 minuti/die di personale riabilitativo (fisioterapista) articolati nell'arco settimanale

Il rispetto degli standard assistenziali infermieristici e OSS deve essere documentato attraverso la pianificazione dei turni di servizio e la rendicontazione oraria mensile di ogni figura professionale, compreso quelle relative all'assistenza alberghiera, occupazionale e riabilitativa.

Per ogni assistito vengono definiti il programma sanitario di cura e riabilitazione ed il piano di interventi sanitari di concerto il Medico di Medicina Generale ai fini della continuità assistenziale.

Il piano di interventi sanitari viene seguito, per quanto di competenza, dagli infermieri, dai terapisti della riabilitazione e dagli OSS, in collaborazione con il Medico di MMG.

La Struttura è tenuta a rendere noto l'elenco del personale al momento impiegato distinto per qualifica.

La RSA/R2 si obbliga, inoltre, a garantire per detto personale il rispetto degli accordi nazionali di lavoro di categoria vigenti ed il rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di incompatibilità all'esercizio dell'attività professionale presso la Struttura.

Per ogni assistito vengono definiti il programma sanitario di cura e riabilitazione ed il piano di interventi sanitari di concerto con il medico di Medicina Generale ai fini della continuità assistenziale.

Il piano di interventi sanitari viene eseguito, per quanto di competenza, dagli infermieri, dai terapisti della riabilitazione e dagli OTA/OSA/OSS, sotto la diretta responsabilità del medico di MMG.

Per i servizi generali di refezione – lavanderia e guardaroba – attività di pulizia degli ambienti provvede autonomamente la RSA/R2, secondo le sue esigenze organizzative.

Art. 9 Modalità di ammissione – dimissione

Si accede alla Struttura previa valutazione/assenso della U.V.I. di competenza della residenza/domicilio dell'utente

Le persone ammesse al ricovero in RSA possono provenire:

- dal domicilio
- da una Struttura ospedaliera sia dal reparto per acuti sia dalle lungodegenze o riabilitazioni intensiva ed estensiva
- da Struttura residenziale territoriale (casa di riposo, RP, Cure Intermedie, Struttura Riabilitativa ,ecc)

L'ammissione degli ospiti avviene presentando domanda scritta formulata, a seconda della provenienza, rispettivamente da:

- dal soggetto interessato tramite il PUA su compilazione del modulo anche da parte del proprio medico di Medicina Generale (se proveniente dal domicilio);
- nucleo Dimissioni Protette attraverso la COT (se proveniente da Struttura ospedaliera di AST);
- da altra struttura per cambio setting assistenziale (tramite la valutazione UVI)

L'ammissione è subordinata all'accettazione del regolamento della Struttura.

La permanenza nella RSA è limitata, al tempo necessario per il raggiungimento degli obiettivi identificati nel piano assistenziale predisposto dall'U.V.I.

È facoltà dell'U.V.I. decidere la Struttura più idonea tenuto conto dei problemi di salute del soggetto, della disponibilità dei posti e della residenza.

Possono accedere alla rete delle RSA, previa autorizzazione del proprio distretto di appartenenza con relativo P.A.I. definito dall' UVI, anche i residenti nei comuni non afferenti all'AST o provenienti da altra

regione. In quest'ultimo caso sarà cura dell'Ente Gestore provvedere alla fatturazione diretta all'ASL di residenza del soggetto preso in carico.

La dimissione è proposta dal Responsabile clinico del soggetto.

Nel caso in cui l'obiettivo del progetto assistenziale venga raggiunto prima del periodo di permanenza preventivato, l'ospite viene dimesso anticipatamente come già enunciato al precedente articolo.

È facoltà dell'equipe assistenziale della Struttura proporre un periodo di proroga alla permanenza in RSA nel caso in cui intervengano problematiche nuove o non siano stati ancora raggiunti gli obiettivi clinico-assistenziali prefissati.

Di norma la dimissione viene programmata con l'ospite e/o ai suoi famigliari con almeno sette giorni di anticipo rispetto alla data stabilita.

La proroga e la dimissione dalla RSA viene ratificata dall'U.V.I.

Qualora la persona venga ricoverata in ospedale, viene mantenuto il posto letto in RSA per un periodo non superiore ai 7 gg trascorsi i quali verrà rivalutato dell'UVI per il setting più appropriato.

L'inserimento viene autorizzato con il PAI dell'UVI attestante le necessità e i bisogni assistenziali, la formulazione dei piani di trattamento e il tempo di permanenza della Struttura.

Nel caso di pazienti che provengono dall'ospedale i medici ospedalieri, tramite il Nucleo Dimissioni Protette, formulano alla COT che attiva l'UVI, la proposta di ammissione alla R.S.A. con indicazione e prescrizione del piano di trattamento utilizzando il Sistema Informativo per la Rete del Territorio (SIRTE) e specificatamente il SISTER per l'inserimento nel Sistema Residenziale.

Il periodo di permanenza in R.S.A. può essere prorogato, previa rivalutazione dell'U.V.I. e su richiesta del responsabile clinico della struttura, tenendo presente che l'ospitalità in R.S.A. è, per natura, transitoria e non permanente.

ART. 10 Disponibilità di posti letto e regolamentazione liste di attesa

Le parti convengono che la Struttura mette a disposizione dell'AST **n. 40 posti letto** giornalieri in RSA/R2 per gli utenti accreditati tramite il sistema sanitario.

Per l'occupazione di tali posti, tra gli utenti autorizzati dall'UVI, sarà tenuta dalla COT una graduatoria di priorità basata in ordine cronologico.

Il presente accordo non costituisce impegno di occupazione e pertanto eventuali posti letto non utilizzati da questa AST potranno esser resi disponibili, previo assenso, per utenti di altre AST e/o altre Aziende Sanitarie con oneri a carico dell'Ente inviante.

ART. 11 Tariffa giornaliera

Come stabilito dalla DGR n.1331/2014 la tariffa giornaliera di RSA/R2 è stabilita in € 123,00 pro capite/die. I primi 60 giorni di permanenza sono esenti dalla compartecipazione alberghiera come stabilito dalla DGR n.704/2006 e pertanto la tariffa giornaliera è a totale carico dell'AST.

È escluso da tale esenzione il ricovero in Servizio Sollievo dove la retta alberghiera viene addebitata all'utente dal primo giorno.

Dopo il periodo di esenzione, il costo sarà così ripartito:

€ 80,50 a carico dell'AST (quota sanitaria),

€ 42,50 a carico dell'utente, (quota alberghiera)

Nel caso in cui uno paziente abbia più di un ricovero sono considerati esenti dal pagamento della retta i primi 60 gg. dal primo ricovero nell'anno solare. Il contatore incrementale che computa i giorni con tariffa a carico totale di quest'AST non viene azzerato per la nuova degenza e prosegue con i successivi ricoveri a partire dal primo fino al termine dei 60 giorni nell'anno solare.

La compatibilità della spesa con il budget assegnato è attestata dallo stesso Direttore del Distretto e la spesa per i PL totali è da ritenersi invalicabile.

Anche nel caso in cui l'incidenza delle dimissioni protette dovesse risultare superiore alla percentuale prevista, la quota dovrà essere compensata prevedendo un minor numero di giornate complessive di degenza.

In caso di decesso dell'assistito all'interno della Struttura, viene riconosciuto il compenso del giorno successivo al giorno di decesso, nella misura del 50% della tariffa (intera o ridotta), che dovrà essere specificato in fattura con l'indicazione "giornata per camera mortuaria".

La Struttura è tenuta a comunicare con immediatezza alla COT (Centrale Operativa Territoriale) la data di dimissione dalla RSA/ il periodo di ricovero in ospedale/ ritorno nel proprio domicilio/data di decesso.

ART.12 Conservazione del posto

La durata della permanenza in Struttura è fissata in base alle condizioni dell'assistito che sono oggetto di specifica valutazione multidimensionale secondo le modalità definite dalla Regione Marche, di norma non superiore a 60 gg.

Qualora l'ospite si assenti per ricovero in ospedale per acuti, il posto sarà conservato, con onere al 50% per l'azienda, per 7 giorni (Guida Operativa "presa in carico in strutture residenziali e semiresidenziali"). Il periodo di assenza, interrompe il conteggio dei 60 giorni, che riprenderà in maniera incrementale, senza azzeramento del contatore, dal giorno di reinserimento dell'ospite nella struttura (RSA, o Cure Intermedie) fino a 60 giorni di esenzione dalla partecipazione alla spesa da parte dell'ospite, calcolo che tiene conto dell'anno solare

Art. 13 Controlli e verifiche

Le RSA/R2 sono tenute a redigere le cartelle sanitarie personali degli ospiti e di aggiornare costantemente e dovranno essere messe a disposizione degli operatori esterni coinvolti nella sua assistenza (MMG, specialisti)

L' AST effettuerà attraverso il personale preposto competente dei sopralluoghi per il controllo del buon andamento della struttura, relativamente agli aspetti alberghieri, assistenziali e sanitari, tali controlli prenderanno in considerazione anche le condizioni igienico-sanitarie della struttura e il rispetto della normativa in materia di sicurezza del lavoro.

Art. 14 Rendicontazione e debito informativo

Il pagamento delle tariffe avverrà nei termini previsti dalla normativa vigente, a seguito di rendicontazione, da parte della struttura delle effettive giornate di degenza degli ospiti.

La rendicontazione dovrà essere presentata entro il 15° giorno del mese successivo a quello oggetto del pagamento.

La firma dell'accordo implica obbligatoriamente l'assolvimento del debito informativo, di cui all'articolo successivo.

Per garantire il rispetto delle scadenze di estrazione ed invio dei flussi, è necessario che i dati siano inseriti in tempo reale sul sistema SIRTE ed eventualmente apportare le correzioni in tempi congrui.

I pagamenti sono subordinati all'assolvimento del debito informativo, di cui all'articolo successivo.

Art. 15 Flussi Informativi

E' onere delle Strutture garantire la trasmissione puntuale dei dati richiesti in ambito dei flussi dei flussi informativi nazionali e regionali.

Nello specifico:

- FAR e RUG
- STS11 (dati anagrafici delle strutture sanitarie),
- STS24 (assistenza Sanitaria semiresidenziale e residenziale)
- SIRTE/SISTER (Sistema Informativo per la Rete del Territori) ,

Il mancato o incompleto invio dei flussi informativi preclude la regolare liquidazione delle fatture emesse dalla struttura.

ART.16 Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano a conformarsi agli obblighi e principi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito GDPR), nonché alla normativa nazionale vigente in materia e ai relativi provvedimenti attuativi emanati dalla competente Autorità.

Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali conferiti nell'ambito della stipula del presente Accordo saranno oggetto di trattamento esclusivamente per finalità funzionali alla formalizzazione e alla gestione dell'accordo stesso ed in conformità all'Informativa reciprocamente resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR.

Resta inteso che i dati personali saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità, legittimità, indispensabilità, trasparenza e non eccedenza rispetto alla finalità del trattamento stesso, ciò mediante l'adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative.

Le parti danno, altresì, atto che l'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte della Struttura comporta che quest'ultima effettui il trattamento di dati personali di cui l'Azienda è Titolare.

Conseguentemente, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), l'AST PU provvede a nominare la Struttura quale Responsabile del trattamento mediante formalizzazione dell'allegato atto di

designazione, redatto secondo i termini di cui al richiamato art. 28 del GDPR e da sottoscrivere congiuntamente e contestualmente alla firma del presente accordo.

ART. 17 Durata

La presente convenzione ha validità **dal 01/01/2025 al 31/12/2026**.

Ciascuna parte ha facoltà di recedere dalla presente convenzione prima della scadenza, con un preavviso di almeno 30 giorni, con comunicazione scritta da inviare all'altra parte a mezzo raccomandata a.r. o PEC se ragioni organizzative ne impediranno il mantenimento.

Art. 18 Normativa e foro competente

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo contrattuale le parti fanno espresso riferimento alle norme del Codice Civile di Procedura Civile con competenza del Foro di Pesaro.

Art. 19 Registrazione

La presente convenzione è esente da bollo (D.P.R. 642/72 tabella 25) e da registrazione D.P.R: 131/86 tabella art. 1 lett. b) e registrata solo in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per AST PU

Per Il Direttore Generale

Il Direttore Amministrativo

Dott. Matteo Biraschi

Direttore UOC

Direzione Amministrativa Territoriale

Dott. Claudio Montalbini

Per la Struttura

Il legale rappresentante

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI FERMO

Oggetto: **Approvazione dello schema contrattuale tra AST di Fermo e Residenza "Anni Azzurri Residenza Valdaso" di Campofilone della KOS CARE S.r.l. per l'erogazione di prestazioni di RSA. Anno 2026**

VISTO il documento istruttorio qui approvato e riportato in calce alla presente determina di cui costituisce parte integrante e sostanziale e dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario sottoscritti in calce;

VISTA l'attestazione del Responsabile della UOSD Supporto all'Area Controllo di Gestione e del Direttore UOC Supporto all'Area Contabilità Bilancio e Finanza;

DETERMINA

- 1) Di prendere atto ed approvare quanto esposto nel documento istruttorio, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare e confermare lo schema di "Accordo contrattuale tra Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo e "Residenza Anni Azzurri "Residenza Valdaso"" di Campofilone per l'erogazione di prestazioni di residenza sanitaria assistenziale (RSA). Anno 2026" allegato al presente provvedimento, costituendone parte integrante e sostanziale, finalizzato a definire per l'anno 2026 il rapporto contrattuale che consente all'AST di Fermo l'utilizzo delle prestazioni della struttura privata "Residenza Anni Azzurri - Residenza Valdaso", presso il Comune di Campofilone, nei limiti di n. 48 (quarantotto) posti accreditati dagli uffici regionali con tipologia R2.2, e n. 20 (venti) posti con tipologia R2D;
- 3) di stabilire che l'accordo recepito con il presente atto ed allegato ha validità dal 01.01.2026 fino al 31.12.2026, salvo quanto disposto dal comma 5 dell'Art. 20 della L.R. 30.09.2016, n. 21;
- 4) di stabilire che l'accordo sarà automaticamente adeguato qualora dovessero sopraggiungere nuove esigenze o disposizioni nazionali e/o regionali;
- 5) di dare atto che per l'anno 2026 la spesa corrispondente al tetto massimo è pari ad € 2.207.910,00 e sarà registrata in contabilità generale al conto n. 0505100107 "Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone anziane" dell'esercizio 2026 ed è compatibile Bilancio Economico Preventivo 2026 adottato con Determina del Direttore Generale AST FM n. 23 del 30 gennaio 2026;
- 6) di stabilire che la liquidazione ed il pagamento delle contabilità mensili devono in ogni caso intendersi a titolo di acconto, con riserva quindi di ogni conguaglio attivo e passivo anche a seguito di verifiche sanitarie ed amministrative;
- 7) di stabilire che la responsabilità della vigilanza e del controllo delle prestazioni oggetto del presente provvedimento è attribuita al Direttore UOC Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base Direzione di Distretto dell'AST di Fermo o suo delegato, a cui il presente atto viene trasmesso per quanto di competenza;



- 8) di dare atto che la presente Determina non è sottoposta a controllo regionale ai sensi dell'art. 39 della L.R. n. 19 del 08.08.2022 ed è efficace dal giorno della pubblicazione all'albo pretorio aziendale;
- 9) di dare atto che il Collegio Sindacale prende autonoma conoscenza del provvedimento mediante pubblicazione all'albo pretorio telematico

Il Direttore Generale
dr. Roberto Grinta

per i pareri infrascritti

Il Direttore Amministrativo
dott. Riccardo Mario Paoli

Il Direttore Sanitario
dr.ssa Elisa Draghi

Il Direttore Socio Sanitario
Ing. Alberto Franca

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO
(UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE)

Normativa di riferimento

- L. 27.12.1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica";
- D. Lgs. n. 502 del 30.12.1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- D.P.C.M. 29.11.2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza";
- D.P.C.M. 12.01.2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";
- L.R. n. 13 del 20.06.2003 s.m.i. "Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale";
- L.R. n. 21 del 30.09.2016 "Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati";
- D.L. 23.02.2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni in Legge n. 13 del 5/3/2020;
- DPCM del 08.03.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. n. 6 del 23/02/2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- D.L. n. 18 del 17.03.2020 "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- D.G.R. Marche n. 346 del 16/3/2020 "accordo temporaneo con AIOP a causa emergenza COVID-19";
- D.G.R. Marche n. 359 del 17/3/2020 "accordo temporaneo con ARIS a causa emergenza COVID-19 integrazione Accordo AIOP di cui alla DGR n. 346/2020";
- D.G.R. Marche n. 360 del 18/3/2020 "DGR 270/2020 – Risorse destinate al finanziamento delle misure straordinarie per far fronte alla situazione di allerta sanitaria determinata da corona-virus (COVID-19) - Ulteriore assegnazione – Piano pandemico";
- D.G.R. Marche n. 387 del 27/3/2020 "Accordo temporaneo con ARIS e AIOP a causa emergenza COVID-19 Integrazione DGR n. 978/2019 e n. 1668/2019 e revoca DGR 359/2020";
- D.G.R. Marche n. 1269 del 05/08/2020 "Incremento dell'offerta convenzionale nell'ambito della residenzialità sanitaria extra ospedaliera per il setting assistenziale estensivo dedicato a persone non autosufficienti (R2.2 e R2D)";
- Determina del Direttore Generale dell'Asur Marche n. 533 del 05.10.2020 "DGRM 1269/2020 - Approvazione del Piano di convenzionamento per il setting assistenziale estensivo dedicato a persone non autosufficienti (R2.2 e R2D) nell'ambito della residenzialità sanitaria extra ospedaliera- Anno 2020";
- Determina del Direttore Generale dell'Asur Marche n. 502 del del 18.07.2022 "Approvazione dello schema contrattuale tra Asur Marche A.V. n. 4 di Fermo e Residenza "Anni Azzurri Residenza Valdaso" di Campofilone della KOS CARE S.r.l. per l'erogazione di prestazioni di RSA. Anni 2021-2022.";
- Determina del Direttore Generale dell'AST di Fermo n. 730 del 21.11.2023 "Approvazione dello schema contrattuale tra AST di Fermo e Residenza "Anni Azzurri Residenza Valdaso" di Campofilone della KOS CARE S.r.l. per l'erogazione di prestazioni di RSA. Anno 2023.";
- Determina del Direttore Generale dell'AST di Fermo n. 87 del 11.03.2026 "Approvazione dello schema contrattuale tra AST di Fermo e Residenza "Anni Azzurri Residenza Valdaso" di Campofilone della KOS CARE S.r.l. per l'erogazione di prestazioni di RSA. Anni 2024 e 2025"".

Motivazione

La L. 27.12.1997, n. 449 all'art. 32 stabilisce che "Le regioni, in attuazione della programmazione sanitaria ed in coerenza con gli indici di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, ivi compresi i presidi ospedalieri di cui al comma 7, o per gruppi di istituzioni sanitarie, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni, nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 1996, n. 662".



Il D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 e s.m.i. all'art. 8 bis recita "1. Le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'articolo 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies. 2. I cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali. L'accesso ai servizi è subordinato all'apposita prescrizione, proposta o richiesta compilata sul modulario del Servizio sanitario nazionale."

Il primo comma dell'Art. 20 della L.R. n. 21 del 30.9.2016 stabilisce che "La Regione e gli enti del SSR definiscono accordi con le strutture pubbliche e stipulano contratti con i soggetti privati accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale. In particolare, la Regione può stipulare accordi a livello regionale con le organizzazioni rappresentative dei soggetti accreditati e gli enti del SSR stipulano gli accordi con i singoli soggetti privati accreditati per la fornitura di prestazioni".

La Giunta Regionale, nell'ambito delle proprie competenze ed in ottemperanza alle normative sopra ricordate, adotta gli atti di programmazione sanitaria e le direttive per la contrattazione dei piani delle prestazioni tra Aziende sanitarie e strutture accreditate.

Con Determina n. 533 del 05.10.2020, il Direttore Generale dell'Asur Marche, sulla base della DGR n. 1269/2020, ha approvato il Piano di convenzionamento per il setting assistenziale estensivo dedicato a persone non autosufficienti (R2.2 e R2D) nell'ambito della residenzialità sanitaria extra ospedaliera per l'anno 2020, contenente l'elenco analitico delle strutture da convenzionare, comprensivo del numero massimo dei posti attribuiti a ciascuna struttura e del valore massimo della quota sanitaria.

La struttura Residenza Anni Azzurri "Residenza Valdaso" è presente sul territorio dell'AST di Fermo con la sede in Comune di Campofilone (FM), C.da Valdaso, ed è accreditata ai sensi della L.R. n. 21/2016 con decreto del Dirigente della PF Accreditamenti n. 21 del 04.02.2020 per l'erogazione di prestazioni in regime residenziale con 100 posti letto:

- ✓ per prestazioni di residenze sanitarie con dotazione di 48 posti letto (codice tipologia RS2_RSA per anziani non autosufficienti ORPS 603501);
- ✓ per prestazioni di residenze sanitarie con dotazione di 20 posti letto (codice tipologia RS3_RSA Demenze ORPS 604822);
- ✓ per prestazioni di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali con dotazione di 20 posti letto (codice tipologia RD1.4_PR4 Unità speciali residenziali ORPS 603503);
- ✓ per prestazioni di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali con dotazione di 12 posti letto (codice tipologia RD1.1_PR1 Residenze sanitarie Riabilitazione (RSR) intensiva ORPS 604821).

Dall'allegato alla Determina n. 533 del 05.10.2020 emerge che per l'AST di Fermo risultano n. 48 (quarantotto) posti accreditati dagli Uffici regionali con tipologia R2.2 e n. 20 (venti) posti con tipologia R2D, afferenti alla struttura privata "Residenza Anni Azzurri - Residenza Valdaso", presso il Comune di Campofilone e che, conseguentemente, risultavano da convenzionare n. 68 posti letto totali in base alla DGRM n. 1269/2020.

Con la Determina del Direttore Generale ASUR n. 758 del 22.12.2020 si è preso atto, per l'anno 2020, della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1269 del 05.08.2020, della Determina del Direttore Generale ASUR n. 533 del 05.10.2020, ed è stato approvato lo schema di accordo contrattuale tra il rappresentante legale della Residenza Anni Azzurri "Residenza Valdaso" della KOS CARE S.r.l. e l'ex Area Vasta di Fermo.



Con la Determina del Direttore Generale ASUR n. 502 del 18.07.2022 si è preso atto del piano di convenzionamento con la Struttura, relativamente agli anni 2021 e 2022.

Ai sensi dell'art. 42 co. 9 della L.R. 8.08.2022 n. 19, alla data del 31.12.2022 l'Azienda Sanitaria unica regionale (ASUR) che ha stipulato il predetto accordo contrattuale per gli anni 2021 e 2022 con l'Ente summenzionato, è soppressa. Dall'1.1.2023 sono state costituite e sono divenute operative le Aziende Sanitarie Territoriali, che subentrano all'ASUR senza soluzione di continuità. A decorrere dal 01.01.2023 è, quindi, operativa la AST di Fermo che è subentrata nell'attività e nei rapporti facenti capo alla ex Area Vasta 4 dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR), ivi incluso il precitato accordo per l'erogazione di prestazioni di residenze sanitarie ad anziani non autosufficienti e ad anziani con demenze.

Con Determina del Direttore Generale dell'AST di Fermo n. 730 del 21.11.2023 è stato approvato l'accordo relativo all'anno 2023, attualmente vigente in base al comma 5 dell'art. 20 della L.R. 21 del 30.9.2016.

Con Determina n. 87 del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo del 11.03.2026 è stato approvato l'accordo relativo agli anni 2024 e 2025, attualmente vigente in base al comma 5 dell'art. 20 della L.R. 21 del 30.9.2016, fino all'approvazione di un nuovo piano di convenzionamento da parte dell'AST di Fermo.

Al fine proseguire il rapporto convenzionale con la Residenza "Anni Azzurri Residenza Valdaso" di Campofilone anche per l'anno 2026, è stato stilato un apposito schema di accordo contrattuale, allegato al presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale.

Tra le altre previsioni, in detto accordo si stabilisce che l'offerta assistenziale è rivolta a persone non autosufficienti, anziani e non, non curabili a domicilio, con patologie che richiedono elevata tutela sanitaria ed un livello alto di assistenza in rapporto alle condizioni oggettive degli stessi, generalmente caratterizzati dalla stabilità delle condizioni cliniche.

I trattamenti che la struttura privata si obbliga ad erogare sono costituiti da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo, tutelare, di assistenza farmaceutica ed accertamenti diagnostici (profilo assistenziale R2).

Nello schema contrattuale allegato si prevede, tra l'altro, l'impegno della RSA a garantire ai propri ospiti le prestazioni e gli standard assistenziali minimi previsti dal Regolamento Regionale 08.03.2004, n. 1 e s.m.i., dalla DGRM n. 1011 del 09.07.2013 e s.m.i. e dalla DGRM n. 1331 del 25.11.2014 e s.m.i. per i livelli assistenziali con codice R2.2 e R2D, in particolare, i seguenti:

Cure Residenziali Estensive R2.2:

- *Assistenza medica:* 100 min/die ogni 20 posti letto (l'assistenza medica è riferita all'impegno di coordinamento delle attività sanitarie e igienico-organizzative. Essa è aggiuntiva all'attività svolta dal Medico di Assistenza Primaria -MMG a cui l'assistito è in carico);
- *Assistenza globale:* almeno 140 min/die/utente di cui:
 - ✓ Assistenza infermieristica: 45 min/die/utente (con presenza in struttura h/24);
 - ✓ OSS: 85 min/die/utente (con presenza in struttura h/24);
 - ✓ **Personale riabilitativo (fisioterapista): 10 min/die/utente.**

Cure Residenziali Estensive R2D:

- *Assistenza medica/psicologica:* 120 min/die ogni 20 posti letto (l'assistenza medica riferita all'impegno di coordinamento delle attività sanitarie e igienico-organizzative. Essa è aggiuntiva



all'attività svolta dal Medico di Assistenza primaria (MMG) a cui l'assistito è in carico). La quota di assistenza psicologica sarà dimensionata in funzione delle esigenze assistenziali.

- **Assistenza globale:** almeno 150 min/utente/die di cui:
 - ✓ Assistenza infermieristica: 40 min/utente/die (con presenza in struttura h/12);
 - ✓ OSS: 100min./utente/die (con presenza in struttura h/24);
 - ✓ **Personale riabilitativo (educatore/fisioterapista): 10 min/utente/die e/o attività di animazione: 13 min/utente/die.**

Nello schema di accordo vengono anche previste le seguenti tariffe per remunerare le prestazioni erogate dalla struttura RSA Residenza Anni Azzurri "Residenza Valdaso", articolate per tipologia assistenziale, ai sensi della DGRM n. 1331/2014:

Denominazione livello assistenziale e codice	Quota SSR	Quota compartecipazione Utente/Comune	Quota totale
Cure residenziali estensive R2.2	€ 80,50	€ 42,50	€ 123,00
Cure residenziali estensive R2D	€ 85,50	€ 42,50	€ 128,00

Ai sensi della DGRM n. 704/2006, All. B punto 1.2 e C punto 5, si prevede l'esenzione dalla compartecipazione della spesa alberghiera per i primi 60 (sessanta) giorni di permanenza presso la RSA.

Qualora l'ospite si assenti per ricovero in ospedale, il posto sarà conservato fino alla dimissione ospedaliera, mentre in caso di assenza volontaria, debitamente documentata, il posto viene conservato di norma per un massimo di n. 15 giorni complessivi nell'anno.

Nei giorni di assenza con conservazione del posto, l'AST di Fermo corrisponderà alla struttura il 50% della quota a proprio carico della retta di degenza.

L'ospite, per i giorni di ricovero in ospedale, non è tenuto a corrispondere la compartecipazione (retta alberghiera - DGRM 704/2006).

Alla dimissione ospedaliera dell'assistito o in caso di rientro a seguito di allontanamento volontario, la struttura non può rifiutare il reinserimento dell'utente se la situazione sanitaria della persona non viene riconosciuta dalle strutture dell'AST di Fermo che sono chiamate alla valutazione sanitaria dell'assistito come peggiorata e non più adeguata al setting rispetto alla condizione precedente al ricovero o all'allontanamento volontario.

In caso di assenza volontaria senza preavviso alla struttura, con conservazione del posto, l'ospite è tenuto a corrispondere l'intera quota a suo carico.

Al di fuori dei casi di esenzione alla partecipazione alla spesa da parte dell'utente, della famiglia o del Comune, rimane a carico dell'AST di Fermo esclusivamente la quota sanitaria, secondo la tipologia assistenziale e l'AST non ha alcuna competenza nel rispondere del mancato pagamento della retta sociale.

Le attività della RSA "Residenza Anni Azzurri "Residenza Valdaso" sono prioritariamente rivolte a pazienti residenti nell'ambito territoriale dell'AST di Fermo e la struttura si impegna a dare precedenza alle domande di inserimento provenienti dall'AST di Fermo rispetto ad eventuali richieste da parte di altre strutture.

I rapporti economici saranno definiti direttamente con l'AST inviante.

La struttura privata può erogare le medesime prestazioni, alle medesime condizioni e nei limiti della residua disponibilità di posti letto rispetto a quelli oggetto del presente accordo, anche a pazienti residenti in altre Regioni italiane, addebitando direttamente i costi all'Azienda ASL di provenienza dell'utente, senza oneri di sorta a carico del Servizio Sanitario Regione Marche, fatta salva l'attività di controllo propria del regime di accreditamento.



L'AST di Fermo non riconoscerà e non si farà carico economico delle ammissioni alla RSA non autorizzate dall'UVI dell'AST di Fermo stessa.

I costi per l'anno 2026 derivanti dall'allegato accordo corrispondono alla spesa reale IVA esente data dal numero dei posti concretamente utilizzati e dal numero dei giorni di reale presenza in struttura e discendono dall'applicazione di € 123 (R2.2) o € 128 (R2D) per i primi 60 giorni di degenza, ed € 80,5 (R2.2) o € 85,5 (R2D) per i successivi giorni. Sono inoltre comprensivi dei giorni in dimissione protetta.

Tali costi rientrano nei limiti del tetto massimo annuo, pari ad € 2.207.910,00, indicato nella Determina del Direttore Generale ASUR n. 533 del 05.10.2020 e recepito nelle precitate Determinine di approvazione dei piani di convenzionamento anno 2020 (Determina del Direttore Generale ASUR n. 758 del 22.12.2020), anni 2021 e 2022 (Determina del Direttore Generale ASUR n. 502 del 18.07.2022), anno 2023 (Determina del Direttore Generale dell'AST di Fermo n. 730 del 21.11.2023) e anni 2024 e 2025 (Determina del Direttore Generale dell'AST di Fermo n. 87 del 11.03.2026).

Con riferimento alla spesa di cui al presente atto si attesta che, per l'anno 2026, la spesa corrispondente al tetto massimo è pari ad € 2.207.910,00 e sarà registrata in contabilità generale al conto n. 0505100107 "Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone anziane" dell'esercizio 2026 ed è compatibile Bilancio Economico Preventivo 2026 adottato con Determina del Direttore Generale AST FM n. 23 del 30 gennaio 2026, come di seguito specificato:

Competenza	Conto Contabilità Generale	Descrizione Conto	Importo	Riferimento sub. Autorizzazione
2026	0505100107	Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone anziane	€ 2.207.910,00	ASTFMterr 8 sub 31

La liquidazione ed il pagamento delle contabilità mensili deve in ogni caso intendersi a titolo di acconto, con riserva quindi di ogni conguaglio attivo e passivo anche a seguito di verifiche sanitarie ed amministrative.

Stante quanto sopra premesso si propone, per l'adozione, al Direttore Generale dell'AST di Fermo il seguente schema di determina:

- 1) Di prendere atto ed approvare quanto esposto nel documento istruttorio, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare e confermare lo schema di "Accordo contrattuale tra Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo e "Residenza Anni Azzurri "Residenza Valdaso"" di Campofilone per l'erogazione di prestazioni di residenza sanitaria assistenziale (RSA). Anno 2026" allegato al presente provvedimento, costituendone parte integrante e sostanziale, finalizzato a definire per l'anno 2026 il rapporto contrattuale che consente all'AST di Fermo l'utilizzo delle prestazioni della struttura privata "Residenza Anni Azzurri - Residenza Valdaso", presso il Comune di Campofilone, nei limiti di n. 48 (quarantotto) posti accreditati dagli uffici regionali con tipologia R2.2, e n. 20 (venti) posti con tipologia R2D;
- 3) di stabilire che l'accordo recepito con il presente atto ed allegato ha validità dal 01.01.2026 fino al 31.12.2026, salvo quanto disposto dal comma 5 dell'Art. 20 della L.R. 30.09.2016, n. 21;
- 4) di stabilire che l'accordo sarà automaticamente adeguato qualora dovessero sopraggiungere nuove esigenze o disposizioni nazionali e/o regionali;
- 5) di dare atto che per l'anno 2026 la spesa corrispondente al tetto massimo è pari ad € 2.207.910,00



e sarà registrata in contabilità generale al conto n. 0505100107 "Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone anziane" dell'esercizio 2026 ed è compatibile Bilancio Economico Preventivo 2026 adottato con Determina del Direttore Generale AST FM n. 23 del 30 gennaio 2026;

- 6) di stabilire che la liquidazione ed il pagamento delle contabilità mensili devono in ogni caso intendersi a titolo di acconto, con riserva quindi di ogni conguaglio attivo e passivo anche a seguito di verifiche sanitarie ed amministrative;
- 7) di stabilire che la responsabilità della vigilanza e del controllo delle prestazioni oggetto del presente provvedimento è attribuita al Direttore UOC Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base Direzione di Distretto dell'AST di Fermo o suo delegato, a cui il presente atto viene trasmesso per quanto di competenza;
- 8) di dare atto che la presente Determina non è sottoposta a controllo regionale ai sensi dell'art. 39 della L.R. n. 19 del 08.08.2022 ed è efficace dal giorno della pubblicazione all'albo pretorio aziendale;
- 9) di dare atto che il Collegio Sindacale prende autonoma conoscenza del provvedimento mediante pubblicazione all'albo pretorio telematico.

**Il Direttore della U.O.C.
Direzione Amministrativa Territoriale
Dott. Paolo Bottazzi**

**Il Dirigente Amministrativo
Responsabile del Procedimento
Avv. Lorenzo Diomedi**

**La Responsabile dell'Istruttoria
Dott.ssa Francesca Pieragostini**

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Schema di Accordo contrattuale tra Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo e "Residenza Anni Azzurri "Residenza Valdaso"" di Campofilone per l'erogazione di prestazioni di residenza sanitaria assistenziale (RSA). Anno 2026

ACCORDO CONTRATTUALE TRA AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI FERMO E "RESIDENZA ANNI AZZURRI "RESIDENZA VALDASO" " DI CAMPOFILONE PER



L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE (RSA). ANNI 2026.

TRA

L'AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI FERMO (anche AST di Fermo), in persona del Dott. Roberto Grinta, Direttore dell'Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo p.t. come da sottoscrizione in calce, per la carica domiciliato presso la sede della stessa in Fermo, via Zeppilli, 18;

E

“Residenza Anni Azzurri “Residenza Valdaso””, della Kos Care S.r.l. situata in C.da Valdaso Comune di Campofilone (FM) (di seguito anche “struttura privata”) con sede legale in via Durini 9, Milano – CF e PI 01148190547, nella persona dell'Amministratore Delegato, Dott. Giuseppe Vailati Venturi;

PREMESSO

- A) che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1269 del 05.08.2020, si è dato mandato ad ASUR di individuare – all'interno dei posti letto già accreditati di residenzialità estensiva per persone non autosufficienti (R2.2 – R2D) – un incremento pari almeno al 12% dell'offerta complessiva convenzionabile per il setting estensivo di cui alla D.G.R. n. 1105/2017, con l'obiettivo di una distribuzione territoriale in grado di coprire le aree a maggior carenza di posti letto e contestualmente si è conferito all'ASUR il compito di redigere apposito piano di convenzionamento e relativi accordi contrattuali, stabilendo, altresì, che le risorse finanziarie a copertura rientrano nell'ambito delle risorse annuali assegnate ad ASUR;
- B) che, in base a quanto espresso dal documento istruttorio della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1269 del 05.08.2020, è stato ritenuto strategico individuare ulteriori posti letto di natura estensiva nell'ambito della residenzialità per persone non autosufficienti in grado di soddisfare, da un lato, l'esigenza di dimissioni protette da parte delle principali Aziende ospedaliere marchigiane, e, dall'altro, di potenziare la rete di strutture in grado di rispondere ad una potenziale richiesta di residenzialità nel caso si verificasse una riacutizzazione dell'evento pandemico allora in corso;
- C) che con Determina n. 533 del 05.10.2020, il Direttore Generale dell'Asur Marche, sulla base della DGR n. 1269/2020, ha approvato il Piano di convenzionamento per il setting assistenziale estensivo dedicato a persone non autosufficienti (R2.2 e R2D) nell'ambito della residenzialità sanitaria extra ospedaliera per l'anno 2020, contenente l'elenco analitico delle strutture da convenzionare, comprensivo del numero massimo dei posti attribuiti a ciascuna struttura e del valore massimo della quota sanitaria ed ha stabilito che i Direttori delle allora Aree Vaste dell'Asur Marche avrebbero trasmesso la proposta di determina al Direttore Generale dell'ASUR per il recepimento delle convenzioni con le strutture residenziali per la tipologia R2.2 e R2D insistenti nella medesima Area Vasta, nel rispetto del Piano di convenzionamento, delegandoli alla sottoscrizione delle convenzioni con le strutture inserite nel Piano di convenzionamento;
- D) che dall'allegato alla determina sopra menzionata emerge che, relativamente alla competenza dell'ex Area Vasta n. 4 di Fermo, sono n. 48 (quarantotto) i posti accreditati dagli Uffici regionali con tipologia R2.2, e n. 20 (venti) posti con tipologia R2D, afferenti alla struttura privata “Residenza Anni Azzurri – Residenza Valdaso”, presso il Comune di Campofilone e che, conseguentemente, risultavano da convenzionare n. 68 posti letto totali in base alla DGRM n. 1269/2020;
- E) che, sempre dalla lettura della Determina del Direttore Generale Asur n. 533 del 05.10.2020, emerge che il valore incrementale massimo della quota sanitaria su base annua per effetto della DGR n. 1269/2020 previsto per l'ex Area Vasta n. 4 di Fermo era di € 1.532.760,00 per la tipologia R2.2 ed € 675.150,00 per la tipologia R2D, per un totale di € 2.207.910,00;



- F) che l'ultimo piano di convenzionamento con la Struttura, relativamente agli anni 2024 e 2025, approvato in data 11.03.2026 con Determina n. 87 del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo, è attualmente vigente, in base al comma 5 dell'art. 20 della L.R. 21 del 30.9.2016, fino all'approvazione di un nuovo piano di convenzionamento da parte dell'AST di Fermo;
- G) che con nota prot. 25321 del 08.04.2026 veniva proposta dall'Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo la prosecuzione dell'accordo contrattuale per l'anno 2026 di cui alla determina n. 87 del 11.03.2026, successivamente sottoscritta per accettazione dal Legale Rappresentante della ""Residenza Anni Azzurri ""Residenza Valdaso"" in data 13.04.2026.
- H) che le tariffe applicabili per i pazienti presenti nella struttura producono un costo giornaliero per l'Ente di € 123 (R2.2) o € 128 (R2D) per i primi 60 giorni di degenza, ed € 80,5 (R2.2) o € 85,5 (R2D) per i successivi 65 giorni;
- I) che la struttura ""Residenza Anni Azzurri ""Residenza Valdaso"" della Kos Care S.r.l. è presente sul territorio dell'AST di Fermo – Distretto Unico con la sede in Comune di Campofilone (FM), C.da Valdaso;
- J) che la struttura è utilizzata per gli scopi di RSA riabilitativa ed è accreditata ai sensi della L.R. n. 21/2016 con decreto del Dirigente della PF Accreditamenti n. 21 del 04.02.2020 e che con Titolo Unico n. 55 del 18.03.2026 il SUAP Piceno Consind ha rilasciato autorizzazione all'esercizio della struttura residenziale per prestazioni in regime residenziale con una dotazione di 108 posti letto:
- n. 48 p.l. - Residenza Sanitaria Assistenziale per Persone Non Autosufficienti in regime residenziale Tipologia R2 cod. ORPS 603501 (con case mix R2D al 20%);
 - n. 20 p.l. - Residenza Sanitaria Assistenziale per Persone con Demenza in regime residenziale Tipologia R2D cod. ORPS 604822;
 - n. 12 p.l. - Residenza Sanitaria Riabilitativa Intensiva per Disabili in regime residenziale Tipologia RD1 cod. ORPS 604821 (con case mix RD2 al 20%);
 - n. 20 p.l. - Unità Speciale Residenziale in regime residenziale Tipologia RD1-USR cod. ORPS 603503
 - n. 8 p.l. RD3 – Residenza Socio-Sanitaria Assistenziale per Disabili in regime residenziale, Tipologia RD3 cod. ORPS 608327
- K) che con la DGR 1194/2020 la Giunta regionale delle Marche ha, tra le altre cose, disciplinato il termine di presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. 21/2016 prevedendo che quelle in possesso dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata sulla base dei requisiti di cui alla DGRM 2200/2000 e ss.mm.ii. e del regolamento regionale 1/2004, devono presentare nuova istanza di autorizzazione all'esercizio al SUAP/Comune competente nel termine di 18 mesi decorrenti dalla fine dello stato di emergenza sanitaria da COVID19, pena la decadenza dell'autorizzazione in essere e che per le medesime strutture, nelle more della conclusione del procedimento di nuova autorizzazione all'esercizio, rimangono in vigore gli atti autorizzativi e di accreditamento in essere, compresi gli eventuali convenzionamenti stipulati con il SSR, allo scopo di garantire la continuità dei servizi nell'interesse dei cittadini. Il predetto termine di 18 mesi è stato successivamente individuato al 30.09.2023, a seguito dell'emissione del Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022, con cui il Consiglio dei Ministri ha disposto al 31 marzo 2022 la chiusura dello stato di emergenza.
- L) che con DGR n. 1411 del 30/09/2023 la Giunta Regionale delle Marche ha stabilito, a parziale modifica della DGR 1194/2020:
- la proroga del termine originario di presentazione della richiesta di Autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali al 30 settembre 2024;
 - la permanenza in vigore per tutte le strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali, nelle more della conclusione del procedimento di autorizzazione all'esercizio secondo i requisiti previsti dai nuovi manuali, degli atti autorizzativi e di accreditamento istituzionale in essere, compresi gli eventuali convenzionamenti in essere con il SSR, allo scopo di garantire la continuità dei servizi nell'interesse dei cittadini.



- M) che con la DGR n. 1450 del 30/09/2024 la Giunta regionale delle Marche ha modificato la DGR 1411/2023 stabilendo che il termine definito per la presentazione della istanza di autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali al SUAP/Comune competente secondo quanto previsto dai manuali di autorizzazione è prorogato al 31 dicembre 2024 e comunque fino al termine definitivo ed effettivo per l'adeguamento dettato con Decreto del Ministro della Salute 19/12/2022 ("decreto concorrenza") e che per tutte le strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali, nelle more della conclusione del procedimento di autorizzazione all'esercizio secondo i requisiti previsti dai nuovi manuali, rimangono in vigore gli atti autorizzativi e di accreditamento istituzionale in essere, compresi gli eventuali convenzionamenti in essere con il SSR, allo scopo di garantire la continuità dei servizi nell'interesse dei cittadini.
- N) che con nota prot. 8045 del 03/01/2025 a firma congiunta dei Direttori del Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione e del Dipartimento Salute, recepita in pari data al protocollo n. 307 dell'AST di Fermo si comunicava quanto segue: *"La Legge n. 193 del 16/12/2024 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023), art. 36, sospende l'efficacia delle disposizioni in materia di accreditamento e di accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale, ed i relativi termini applicativi, del DM del 19 dicembre 2022 (cosiddetto DM "concorrenza") "fino agli esiti delle attività del Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l'applicazione del sistema di accreditamento nazionale, istituito ai sensi dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni... (omissis) in data 20 dicembre 2012 (Rep. atti n. 259/CSR), da sottoporre ad apposita intesa nell'ambito della medesima Conferenza permanente, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026". Il D.L. n. 202 del 27 dicembre 2024 (cd "Decreto milleproroghe") dispone invece che il termine per l'adeguamento degli ordinamenti Regionali al DMS "concorrenza" è prorogato al 31/12/2025. Pertanto, ai sensi della DGR 1450/2014, il termine per la presentazione dell'istanza di Autorizzazione all'esercizio secondo i requisiti presenti nei vigenti manuali di autorizzazione, è automaticamente prorogato, fino al 31/12/2025 per tutte le strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali che attualmente stanno esercitando con i requisiti presenti nei vecchi manuali di cui alle ex LL.RR. 20/2000 e 20/2002. Naturalmente per tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie che vogliono contrarre un accordo contrattuale con il Servizio Sanitario Regionale tramite le AA.SS.TT. di riferimento, sarà obbligatorio essere in possesso dei requisiti presenti nei vigenti manuali di autorizzazione e accreditamento o almeno aver proceduto, con apposita istanza al SUAP territorialmente competente, alla richiesta di autorizzazione allegando apposito cronoprogramma di adeguamento per l'adempimento degli eventuali requisiti non presenti, secondo le tempistiche dettate dagli stessi manuali. Nelle more del rilascio dell'Autorizzazione all'esercizio e del successivo Accreditamento istituzionale, resta valido l'Accreditamento istituzionale in essere."*
- O) che con nota acquisita al protocollo dell'AST di Fermo n. 0078047 del 11/12/2025 a firma congiunta dei Direttori del Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione e del Dipartimento Salute veniva comunicato che *"...I lavori del Tavolo nazionale sopra indicato non risultano conclusi. Pertanto, ai sensi della DGR 1450/2024, il termine per la presentazione dell'istanza di Autorizzazione all'esercizio secondo i requisiti presenti nei vigenti manuali di autorizzazione, è automaticamente prorogato, fino al 31/12/2026 per tutte le strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali che attualmente stanno esercitando con i requisiti presenti nei manuali di cui alle ex LL.RR. 20/2000 e 20/2002. In deroga a tale proroga, come già indicato con nostra nota prot. 0008045\03/01/2025, per tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie private che vogliono sottoscrivere un accordo contrattuale con il Servizio Sanitario Regionale tramite le AA.SS.TT. di riferimento, è obbligatorio essere in possesso dei requisiti presenti nei vigenti manuali di autorizzazione e accreditamento o almeno aver proceduto, con apposita istanza al SUAP territorialmente competente, alla richiesta di autorizzazione all'esercizio allegando l'eventuale cronoprogramma di adeguamento per l'adempimento degli eventuali requisiti non presenti, secondo le tempistiche dettate dagli stessi manuali. Nelle more del rilascio dell'Autorizzazione all'esercizio e del successivo Accreditamento istituzionale, resta valido l'Accreditamento istituzionale in essere"*.



P) che, per l'esercizio dell'attività oggetto del presente accordo, trovano applicazione per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale le suindicate attività e la tenuta in esercizio delle strutture in cui essa viene erogata;

Premesso quanto sopra, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Efficacia delle premesse

Le premesse sono parte integrante, sostanziale ed essenziale del presente accordo, che le parti intendono interamente riportate nell'accordo medesimo.

ART. 2

Prestazioni oggetto dell'accordo

Il presente contratto disciplina l'attività della RSA “Residenza Anni Azzurri “Residenza Valdaso””, situata in C.da Valdaso Comune di Campofilone (FM), gestita dalla Società Kos Care S.r.l. per il convenzionamento di n. 68 posti letto globali, di cui n. 48 posti letto della tipologia R2.2 (RS2_RSA) e n. 20 posti letto della tipologia R2D (RS3_RSA Demenze), per l'erogazione di prestazioni residenziali in nome e per conto del SSR nell'anno 2026.

L'offerta assistenziale è rivolta a persone non autosufficienti, anziani e non (nel senso che pur essendo rivolta alla c.d. “terza età” non è ipotizzabile una soglia di età minima per l'accesso), non curabili a domicilio, con patologie che pur non presentando particolari necessità e sintomi complessi richiedono elevata tutela sanitaria e un alto livello di assistenza in rapporto alle condizioni oggettive degli stessi, generalmente caratterizzati dalla stabilità delle condizioni cliniche.

I trattamenti che la struttura privata eroga in base al presente accordo sono costituiti da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e tutelare, assistenza farmaceutica e accertamenti diagnostici (profilo assistenziale R2).

ART. 3

Obiettivi

La RSA è una struttura extra-ospedaliera caratterizzata dall'integrazione funzionale ed organica dei servizi sanitari e di quelli sociosanitari.

L'assistenza deve tendere a conservare lo stato di equilibrio del soggetto e prevenire l'aggravamento dello stato di salute e il decadimento psico-funzionale, tramite l'elaborazione del PAI, il rispetto del patrimonio culturale, politico e religioso, l'osservanza dei ritmi e delle abitudini dell'ospite, compatibilmente con le esigenze della comunità in cui è inserito, la personalizzazione degli ambienti, la cura dell'aspetto fisico, l'inserimento nella comunità locale e la continuità dei rapporti con questa, per quanto sia possibile.

L'assistenza è rivolta anche a pazienti con demenza senile/Alzheimer nelle fasi in cui il disturbo mnesico è associato a disturbi del comportamento e/o dell'affettività che richiedono trattamenti estensivi di carattere riabilitativo, riorientamento e tutela personale in ambiente “protesico” per i quali la struttura privata assicura un livello assistenziale differenziato (R2D).

La RSA, inoltre, è destinata a permettere la dimissione ospedaliera da reparti per acuti o di riabilitazione di pazienti che per le condizioni socio-ambientali-familiari e sanitarie non possono rientrare al domicilio, evitando una impropria occupazione di posti letto ospedalieri per acuti e assicurando funzioni di tutela e integrazione dei percorsi nella rete di offerta territoriale.



ART. 4

Destinatari del servizio

Le attività della RSA “Residenza Anni Azzurri “Residenza Valdaso” sono prioritariamente rivolte a pazienti residenti nell’ambito territoriale dell’AST di Fermo.

La struttura privata si impegna a dare precedenza alle domande di inserimento provenienti dall’AST di Fermo rispetto ad eventuali richieste da parte di altre strutture sanitarie regionali.

I rapporti economici saranno definiti direttamente con l’Azienda Sanitaria inviante.

La struttura privata può erogare le medesime prestazioni, alle medesime condizioni e nei limiti della residua disponibilità di posti letto rispetto a quelli oggetto del presente accordo, anche a pazienti residenti in altre Regioni italiane, **addebitando direttamente i costi all’Azienda ASL di provenienza dell’utente, senza oneri di sorta a carico del Servizio Sanitario della Regione Marche**, fatta salva l’attività di controllo propria del regime di accreditamento.

ART. 5

Modalità di accesso

Le parti concordano che l’accesso alla “Residenza Anni Azzurri “Residenza Valdaso”” avviene sulla base della DGR n. 1237 del 18.10.2021.

Le RSA, pur essendo strutture sanitarie, sono escluse dal sistema a libero accesso basato sull’ammissione a seguito di prescrizione su ricettario del SSN.

I percorsi che consentono l’accesso degli assistiti dell’AST di Fermo nella RSA “Residenza Anni Azzurri “Residenza Valdaso”” devono prevedere la provenienza del paziente da:

- dimissione ospedaliera da reparti per acuti, di riabilitazione o lungodegenza;
- dimissioni da strutture residenziali accreditate di altro livello assistenziale;
- domicilio, nei casi in cui le condizioni socio-ambientali-familiari e sanitarie siano tali da non rendere possibile la cura e la permanenza a domicilio, ovvero per periodi di sollievo alla famiglia.

L’ammissione alle RSA è disposta dalla Unità Valutativa Integrata (UVI) del Distretto Sanitario di residenza dell’assistito.

La U.V.I., nel disporre l’ammissione dell’ospite in accordo con il Responsabile della RSA, indica le linee generali del piano di trattamento e stabilisce il periodo massimo entro cui procedere a nuova valutazione al fine di definire la prosecuzione della permanenza o la dimissione; **ai fini di tale valutazione la RSA predisporrà una circostanziata relazione sullo stato dell’ospite e sulle risultanze dell’inserimento.**

L’U.V.I. nel disporre l’ammissione degli ospiti definisce e certifica i casi affetti da malattia di Alzheimer in fase non stabilizzata, caratterizzata da disturbi comportamentali bisognosi di un livello differenziato di assistenza.

L’ammissione di eventuali casi urgenti può essere disposta dal Direttore del Distretto, o suo sostituto, ed immediatamente sottoposta a ratifica della UVI.

Gli inserimenti di sollievo alla famiglia di pazienti non autosufficienti di cui sopra, già assistiti a domicilio, sono disposti dalla U.V.I.

La dimissione è disposta: su richiesta dell’ospite o dei familiari, per decisione del Medico di Medicina Generale o della U.V.I. in esito alla valutazione periodica.

L’AST di Fermo non riconoscerà e non si farà carico economico delle ammissioni alla RSA non autorizzate dall’UVI dell’AST stessa.



È specifico dovere della struttura privata comunicare all'AST di Fermo o alle altre Aziende Sanitarie, in caso di richiesta di inserimento di un paziente, l'eventuale raggiungimento ed utilizzo del numero massimo di posti letto accreditati relativi al setting assistenziale di interesse.

Parimenti, la struttura privata si impegna a comunicare l'eventuale rinnovata disponibilità di posti letto, in caso di liberazione di essi.

Dall'occupazione del numero massimo di posti letto accreditati deriva l'impossibilità di ulteriori inserimenti.

ART. 6

Standard Assistenziali

La RSA garantisce ai propri ospiti le prestazioni e gli standard assistenziali previsti dal Regolamento Regionale n. 1/2018 e s.m.i., dalla DGR n. 1572 del 16.12.2019 e dalla DGR n. 1331 del 25.11.2014 per i livelli assistenziali con codice R2.2 e R2D.

I requisiti e gli standard di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, con particolare riferimento ai Manuali di Autorizzazione e Accredimento adottati dalla Regione Marche.

L'Unità di Valutazione stabilisce con l'ammissione in struttura il livello assistenziale adeguato all'ospite.

La RSA deve garantire per ogni ospite ammesso i seguenti standard minimi assistenziali:

- **Cure Residenziali Estensive R2.2:**

- *Assistenza medica:* 100 min'/die ogni 20 posti letto (l'assistenza medica è riferita all'impegno di coordinamento delle attività sanitarie e igienico-organizzative. Essa è aggiuntiva all'attività svolta dal Medico di Assistenza Primaria –MMG a cui l'assistito è in carico);
- *Assistenza globale:* almeno 140 min/die/utente di cui:
 - Assistenza infermieristica: 45 min/die/utente (con presenza in struttura h/24);
 - OSS: 85 min/die/utente (con presenza in struttura h/24);
 - **Personale riabilitativo (fisioterapista): 10 min/die/utente.**

- **Cure Residenziali Estensive R2D:**

- *Assistenza medica/psicologica:* 120 min/die ogni 20 posti letto (l'assistenza medica riferita all'impegno di coordinamento delle attività sanitarie e igienico-organizzative. Essa è aggiuntiva all'attività svolta dal Medico di Assistenza primaria (MMG) a cui l'assistito è in carico). La quota di assistenza psicologica sarà dimensionata in funzione delle esigenze assistenziali.
- *Assistenza globale:* almeno 150 min/utente/die di cui:
 - Assistenza infermieristica: 40 min/utente/die (con presenza in struttura h/12);
 - OSS: 100min./utente/die (con presenza in struttura h/24);
 - **Personale riabilitativo (educatore/fisioterapista): 10 min/utente/die e/o attività di animazione: 13 min/utente/die.**

Il rispetto degli standard assistenziali medici, infermieristici e OSS deve essere documentato attraverso la pianificazione dei turni di servizio e la rendicontazione oraria di ogni figura professionale, comprendendovi quelle relative all'assistenza alberghiera, occupazionale e riabilitativa.



Il Legale Rappresentante della struttura si obbliga, inoltre, a garantire per il personale impiegato il rispetto degli accordi nazionali di lavoro di categoria vigenti ed il rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di incompatibilità all'esercizio dell'attività professionale presso la struttura.

La struttura privata è tenuta, in ogni caso, ad uniformare ed adeguare la propria attività agli standards ed alle indicazioni previste dalle norme e dalle indicazioni nazionali e/o regionali applicabili, con particolare riferimento alle norme sull'autorizzazione e sull'accreditamento, anche quelle che dovessero sopravvenire rispetto alla sottoscrizione del presente accordo.

ART. 7

Controlli e verifiche

La struttura privata istituirà e terrà costantemente aggiornate le cartelle sanitarie personali, dalle quali per ogni ospite devono risultare le generalità complete, la diagnosi di entrata, l'anamnesi familiare e personale, l'esame obiettivo, il piano assistenziale, compresa una sezione per il programma assistenziale infermieristico, le prestazioni sanitarie effettuate, le interruzioni di trattamento, il ricovero in altre strutture, i permessi di uscita, le dimissioni.

I documenti di valutazione dall'Unità Valutativa Distrettuale sono parte integrante della cartella sanitaria personale. La cartella sanitaria sarà messa a disposizione anche degli operatori esterni chiamati ad assistere l'ospite (a titolo di esempio: Medico di Medicina Generale, Specialisti).

La tenuta e l'accesso alla cartella sanitaria soggiacciono alle stesse norme e regole previste per la cartella clinica ospedaliera.

La struttura si impegna ad alimentare anche il Fascicolo Sanitario Elettronico dell'utente con tutte le informazioni necessarie in base alla normativa vigente.

L'AST di Fermo potrà effettuare, con proprio personale, presso la struttura privata, a sua discrezione, nei tempi e nel numero, e senza preavviso, i controlli ed i sopralluoghi ritenuti più opportuni, sia in ambito sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

I controlli potranno essere effettuati da personale sanitario e/o amministrativo individuato dall'AST di Fermo ed avverranno alla presenza di un rappresentante del Centro medesimo; di tale attività verranno redatti appositi verbali.

La struttura privata si impegna, inoltre, a trasmettere all'AST di Fermo, entro 8 giorni dalla richiesta, copia di ogni documento conservato di cui ai precedenti commi, nel rispetto della vigente normativa sulla privacy.

Il Legale Rappresentante della struttura si impegna a produrre, su richiesta dell'AST di Fermo, un prospetto nominativo del personale impiegato distinto per qualifica ed attività ed il nominativo del Responsabile della struttura.

ART. 8

Tariffe giornaliere

Le prestazioni assistenziali della struttura RSA “Residenza Anni Azzurri “Residenza Valdaso”” sono quantificate e valorizzate sulla base delle seguenti tariffe pro capite/die, articolate per tipologia assistenziale ai sensi della DGRM n. 1331/2014:



Denominazione livello assistenziale e codice	Quota SSR (€)	Quota compartecipazione Utente/Comune (€)	Quota totale
Cure residenziali estensive R2.2	€ 80,50	€ 42,50	€ 123,00
Cure residenziali estensive R2D	€ 85,50	€ 42,50	€ 128,00

Ai sensi della DGRM n. 704/2006, All. B punto 1.2 e C punto 5, si prevede l'esenzione dalla compartecipazione della spesa alberghiera per **i primi 60 (sessanta) giorni di permanenza presso la RSA.**

Si conferma che la struttura non può chiedere agli assistiti inviati dall'AST di Fermo in forza del presente accordo nessun genere di pagamento anticipato o di caparra o fondo spese della quota sociale in alcun momento, né pagamenti ulteriori rispetto a quelli previsti al primo comma del presente articolo.

Le parti concordano che, qualora l'ospite si assenti per ricovero in ospedale, il posto sarà conservato fino alla dimissione ospedaliera, eccetto che, a seguito di valutazione dell'UVI, non sia stabilito un ricovero presso un altro tipo di struttura residenziale.

In caso di assenza volontaria, debitamente documentata, il posto viene conservato di norma per un massimo di n. 15 giorni complessivi nell'anno.

Nei giorni di assenza con conservazione del posto, l'AST di Fermo corrisponderà alla struttura il 50% della quota a proprio carico della retta di degenza.

L'ospite, per i giorni di ricovero in ospedale, non è tenuto a corrispondere la compartecipazione (retta alberghiera - DGR 704/2006).

Alla dimissione ospedaliera dell'assistito o in caso di rientro a seguito di allontanamento volontario la struttura non può rifiutare il reinserimento dell'utente se la situazione sanitaria della persona non viene riconosciuta dalle strutture dell'AST di Fermo che sono chiamate alla valutazione sanitaria dell'assistito come peggiorata e non più adeguata al setting rispetto alla condizione precedente al ricovero o all'allontanamento volontario.

In caso di assenza volontaria senza preavviso alla struttura, con conservazione del posto, l'ospite è tenuto a corrispondere l'intera quota a suo carico.

La RSA “Residenza Anni Azzurri “Residenza Valdaso”” provvede direttamente, acquisendo le eventuali garanzie, a riscuotere le quote di compartecipazione a carico dell'assistito, sollevando l'AST di Fermo da qualunque obbligo.

Ciascun ospite, e/o chi per lo stesso tenuto, corrisponde direttamente alla struttura per ogni giornata di effettiva presenza e/o per le giornate di assenza volontaria, l'importo della compartecipazione (retta alberghiero-sociale) pari ad € 42,50.

Sono fatte salve eventuali prestazioni aggiuntive di maggior comfort alberghiero su richiesta e ad esclusivo carico dell'ospite.

L'AST di Fermo non ha alcuna competenza nel rispondere del mancato pagamento della retta sociale, fatto salvo per le situazioni definite al secondo comma del presente articolo.

La spesa massima teorica e presunta per l'AST di Fermo, per l'anno 2026, derivante dall'attuazione della presente convenzione è prevista come segue:

€ 2.207.910,00, come da quantificazione contenuta nella Determina del Direttore Generale dell'ASUR n. 533 del 05.10.2020, nella Determina del Direttore Generale dell'AST di Fermo n. 730 del 21.11.2023 e nella successiva Determina del Direttore Generale dell'AST di Fermo n. 87 del 11.03.2026, derivante dall'applicazione di € 123,00 (R2.2) o € 128,00 (R2D) per i primi 60 giorni di degenza, ed € 80,50 (R2.2) o € 85,50 (R2D) per i successivi giorni.



Le parti concordano che verranno remunerate esclusivamente le prestazioni effettivamente erogate a favore dell'AST di Fermo e quest'ultima è esonerata da ogni obbligo nei confronti della struttura privata per l'attività eseguita oltre i volumi finanziari complessivamente preventivati.

Le parti concordano espressamente anche sul fatto secondo cui il tetto di spesa indicato deve ritenersi invalicabile.

ART. 9

Funzionamento e modalità assistenziali

La struttura utilizza un modello organizzativo in grado di garantire:

- La valutazione multidimensionale attraverso appositi strumenti validati dai problemi/bisogni sanitari, cognitivi, psicologici e sociali dell'ospite al momento dell'ammissione e periodicamente;
- La stesura di un Piano di assistenza individualizzato (PAI) corrispondente ai problemi/bisogni identificati;
- La raccolta dei dati delle singole valutazioni multidimensionale tale da permettere il controllo continuo dell'attività delle RSA;
- Il coinvolgimento della famiglia dell'ospite;
- Il personale medico, infermieristico, di assistenza alla persona, di riabilitazione e di assistenza sociale in relazione alle dimensioni e alla tipologia delle prestazioni erogate.

Nella RSA :

- Devono essere privilegiati modelli operativi di stimolazione dell'autonomia, anche residuale, e di rieducazione funzionale in accordo con l'approccio farmacologico;
- Deve essere garantita l'assistenza tutelare diurna e notturna in conformità con la normativa regionale in materia; sono comprese tutte le attività di assistenza all'utente per l'espletamento delle funzioni relative a igiene personale, aiuto nelle ordinarie attività giornaliere, accompagnamenti per l'esecuzione di prestazioni sanitarie; le attività occupazionali e di animazione, nonché l'assistenza religiosa;
- deve essere assicurata ai malati terminali l'adeguata assistenza psicologica, il sostegno morale e l'assistenza spirituale per salvaguardare al massimo la loro qualità di vita sino alla fine;
- Il servizio alberghiero (comprensivo di vitto, guardaroba, barbiere, pulizia dei locali) e di supporto gestionale (accettazione, portineria, segreteria, amministrazione, telefono, posta...).

Nella RSA sono erogati interventi di riabilitazione di mantenimento.

Le attività di riabilitazione rivolte agli ospiti inseriti nel livello assistenziale R2D riguardano pazienti con demenza senile/Alzheimer nelle fasi in cui il disturbo mnesico è associato a disturbi del comportamento e/o dell'affettività che richiedono trattamenti estensivi di carattere riabilitativo, riorientamento e tutela personale in ambiente "protesico".

Tenuto conto della tipologia degli assistiti (maggioranza di esenti ticket per patologia e invalidi civili), secondo le disposizioni nazionali e regionali in materia, la farmacia ospedaliera e/o altri servizi dell'AST di Fermo, forniscono:

- assistenza del Medico di MG;
- fornitura farmaci prescritti su ricettario SSN (esclusi i farmaci di fascia C che sono a carico dell'ospite);
- visite specialistiche ed esami diagnostici;
- Trasporti sanitari secondo la regolamentazione regionale in materia.



Le farmacie ospedaliere e/o altri servizi delle altre Aree Vaste dell'Asur Marche forniscono ai loro residenti:

- presidi protesici personalizzati;
- prodotti e presidi per la nutrizione enterale e parenterale;

Il Responsabile Sanitario della RSA definisce le modalità con cui garantisce la continuità dell'assistenza al paziente in caso di urgenza o eventi imprevisti e predispone le dimissioni tenendo conto del tempo di permanenza definito dall'UVI.

La rivalutazione periodica del paziente è altresì finalizzata alla verifica dei risultati ottenuti in relazione agli obiettivi posti nei piani di trattamento individualizzati.

Il Responsabile di struttura sovrintende alla organizzazione della struttura e si fa carico di tutte le necessità inerenti il suo buon funzionamento, sia sotto l'aspetto assistenziale che amministrativo.

Il Coordinatore:

- è responsabile della organizzazione delle prestazioni assistenziali e sanitarie;
- è responsabile dell'organizzazione dei turni e delle attività assistenziali e di supporto.

Il Responsabile di struttura e il Coordinatore si fanno carico:

- del monitoraggio e della documentazione delle attività;
- della rilevazione delle presenze degli ospiti e del personale;
- della trasmissione all'AST di Fermo dell'elenco nominativo degli ospiti presenti nel relativo mese;
- della rilevazione e trasmissione dei dati richiesti dall'AST;
- della rilevazione dei dati necessari al sistema RUG e del relativo invio nei tempi debiti;
- della registrazione e trasmissione di tutte le attività del personale compresi i turni di servizio effettuati;
- vigilano sul buon andamento delle attività svolte dagli operatori e sulla compilazione corretta e completa della documentazione clinica e assistenziale;
- Attivano forme di collaborazione con associazioni di volontariato per attività di supporto, socializzazione e interazione con il territorio.

La responsabilità clinica di ciascun ospite è del medico di medicina generale dell'assistito.

L'accesso del medico di medicina generale avviene secondo quanto programmato nel Piano terapeutico Assistenziale Individuale (PAI).

Il medico di medicina generale è tenuto, inoltre, ad assicurare visite ed interventi anche in situazioni non programmate, come in caso di urgenza, con le stesse modalità previste a domicilio dal vigente CCN per la Medicina Generale e relativi Accordi Integrativi regionali.

Nei casi in cui non sia possibile ricorrere al MMG per le urgenze/emergenze, il medico di struttura, quando presente, o l'infermiere in servizio attiva il servizio di Continuità Assistenziale e/o il 118.

Ciascun medico di medicina generale si avvarrà per i suoi assistiti, ove lo ritenga necessario, della consulenza di tutti gli ulteriori supporti sanitari e specialistici, oltreché degli esami di diagnostica strumentale e di laboratorio analisi.

La RSA Residenza "Anni Azzurri "Residenza Valdaso" ", salvo i casi di assoluta necessità e urgenza che però debbono essere debitamente documentati, si impegna ad approvvigionarsi di tutto quanto sopra descritto presso le strutture dell'AST di Fermo e delle altre Aziende Sanitarie competenti recapitando alle stesse tutte le richieste



formulate dai rispettivi medici di medicina generale o specialisti, in tempi e termini che risultino ragionevolmente utili per il soddisfacimento delle prestazioni e la fornitura diretta dei medicinali, dei presidi e ausili sanitari.

Sono a totale carico della RSA “Residenza Anni Azzurri “Residenza Valdaso”” eventuali approvvigionamenti di detti prodotti presso altre fonti (farmacie, ecc.), né i loro costi possono essere addebitati agli ospiti.

Il medico di medicina generale per ogni suo assistito, risponde del piano di trattamento sanitario, di cura e di riabilitazione tendente al recupero o al mantenimento dell'autonomia residua dell'ospite.

Il Responsabile della RSA risponde della corretta ed appropriata esecuzione da parte del personale utilizzato nella struttura delle prestazioni socio assistenziali dei piani di trattamento individualizzati e dell'organizzazione generale.

Per ogni ospite deve essere aperta, al momento dell'ingresso, e tenuta per il seguito una cartella assistenziale integrata (medica, infermieristica, tutelare ecc.).

In particolare tale documentazione deve contenere:

- i dati personali
- dati anamnestici
- eventuali caratteristiche e/o specificità
- il progetto assistenziale (multi professionale e multidisciplinare)
- il diario assistenziale (comprendente anche le attività erogate, la sigla dei professionisti che hanno erogato la prestazione, i risultati raggiunti, etc.);
- spazi per consulenze, note, osservazioni, etc.

Inoltre, tutti i professionisti sono tenuti alla puntuale e completa registrazione sulle cartelle di tutte le attività sanitarie e prestazioni socio assistenziali erogate, compresi eventuali comportamenti o reazioni dell'Ospite.

ART. 10

Contabilizzazione

La “Residenza Anni Azzurri “Residenza Valdaso”” si impegna ad inviare alle Aziende Sanitarie delle Marche competenti in base al Distretto Sanitario proponente, contabilità mensili costituite:

- a) dalla fattura commerciale che dovrà essere inviata elettronicamente secondo la normativa vigente in materia,
- b) da un prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate nel mese, con l'indicazione per tipo di prestazione del numero totale di pazienti, del numero totale delle prestazioni, del valore economico singolo della prestazione e del valore economico totale;
- c) tracciato record compilato in formato elettronico come individuato dall'Agenzia Regionale Sanitaria.

La “Residenza Anni Azzurri “Residenza Valdaso”” di Campofilone è tenuta ad assolvere il debito informativo secondo le disposizioni indicate dall'Agenzia Sanitaria Regionale e dalle indicazioni e normative di riferimento, necessario ad assicurare il monitoraggio degli accordi pattuiti, delle attività svolte, della verifica dell'appropriatezza, della qualità dell'assistenza prestata nonché ai fini della valutazione complessiva dei risultati raggiunti.

Il mancato invio della documentazione di cui sopra, ovvero la rilevazione della loro incompletezza o imprecisione della stessa anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accettato dall'ARS a seguito dell'invio del file relativo all'attività di ricovero mediante sistema di trasmissione telematica e delle procedure di controllo, nonché la mancata corrispondenza tra la fatturazione e le risultanze desunte dal suddetto file, qualora contestati



formalmente da parte dell'AST di Fermo, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con interruzione dei termini di pagamento previsti.

La liquidazione ed il pagamento delle contabilità mensili avviene entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, da intendersi in ogni caso effettuato a titolo di acconto, con riserva quindi di ogni conguaglio attivo e passivo anche a seguito di verifiche sanitarie ed amministrative.

Il conguaglio finale sarà eseguito dall'AST di Fermo a favore della Struttura Privata accreditata entro il 30 aprile dell'anno successivo.

ART. 11

Flussi informativi

Il debito informativo della Struttura Privata definito con i tracciati unici regionali, oltre che essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per l'AST il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla struttura.

La resa del debito informativo relativo alle prestazioni erogate previsto dai tracciati unici regionali ex art. 50, comma 11, Legge 326/2003, è effettuato mediante sistema di trasmissione telematica, all'Agenzia Sanitaria Regionale, entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni.

Il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del corretto e completo invio all'ARS dei dati di cui sopra, tra cui il "File R".

Il debito informativo della Struttura Privata comporta altresì l'obbligo per la stessa di alimentare anche il Fascicolo Sanitario Elettronico dell'utente con tutte le informazioni necessarie in base alla normativa vigente.

La mancata resa di tali dati comporta la sospensione dei pagamenti e l'interruzione dei termini.

ART. 12

Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'AST di Fermo per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse; trascorso inutilmente il termine concesso, l'AST di Fermo ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento.

ART. 13

Tutela della privacy

Le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/ collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti / collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i



dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto di misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le Parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento di dati personali di cui l'AST di Fermo è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR, tramite atto di designazione allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

ART. 14

Modalità di accesso dei familiari / associazioni di volontariato

L'AST di Fermo e la RSA "Residenza Anni Azzurri "Residenza Valdaso"" si impegnano a collaborare con le Famiglie degli ospiti della stessa al fine di migliorare le iniziative e le attività tese ad un crescente miglioramento della qualità della vita delle persone ospitate presso la residenza.

Le visite dei familiari ed amici presso i nuclei residenziali della struttura saranno favorite con un adeguato orario di accesso, sempre nel rispetto degli orari di riposo degli ospiti e della organizzazione del lavoro degli operatori. Nella "Carta dei Servizi" e mediante affissione nei punti di accesso del pubblico dovrà essere dato il dovuto risalto agli orari di visita.

ART. 15

Formazione

Saranno garantiti, da parte della RSA, cicli periodici di aggiornamento e formazione specifica al personale infermieristico e socio-assistenziale dipendente, da realizzarsi al di fuori dell'attività di assistenza agli ospiti e data comunicazione all'AST di Fermo, che può farvi partecipare il proprio personale; sarà favorita la partecipazione di detto personale alle attività di formazione e seminari promosse dall'AST di Fermo e che abbiano attinenza con le specifiche attività professionali.

ART. 16

Durata dell'Accordo

Il presente contratto ha validità dal 01.01.2026 al 31.12.2026, salvo quanto disposto dal comma 5 dell'Art. 20 della L.R. 30.09.2016, n. 21.

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere in qualsiasi momento, con un preavviso di 60 giorni rispetto alla data della richiesta di cessazione dell'accordo.

ART. 17

Disposizioni transitorie e finali

Per quanto non espressamente previsto nella presente contrattazione, si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale in materia o eventuali direttive della Direzione Generale dell'AST di Fermo o della Giunta Regionale delle Marche, a cui le parti espressamente dichiarano di volersi adeguare in qualunque momento dovessero



intervenire.

Nel presente contratto vengono fatte salve tutte le disposizioni nazionali e regionali che dovessero sopravvenire in materia, in particolar modo qualora dovessero essere emanate disposizioni relative all'applicazione dell'Art. 15 della L. 5 agosto 2022, n. 118 e del Decreto del Ministero della Salute del 19.1.2022, viste anche le Delibere di giunta Regionale n. 900 e n. 901 del 26.06.2023.

La sottoscrizione dell'accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione; la sottoscrizione da parte dell'AST di Fermo diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente alla approvazione dell'accordo stesso con apposita Determina del Direttore Generale.

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso secondo le procedure previste dalla legge.

Fermo, li

***La Residenza
Anni Azzurri "Residenza Valdaso"
Dott. Giuseppe Vailati Venturi***

***Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo
Dott. Roberto Grinta***

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti, a seguito di attenta lettura e nella piena consapevolezza del contenuto degli stessi, le parti approvano espressamente i seguenti articoli:

ART. 1 - Efficacia delle premesse; ART. 2 - Prestazioni oggetto dell'accordo; ART. 3 – Obiettivi; ART. 4 - Destinatari del servizio; ART. 5 - Modalità di accesso; ART. 6 - Standard Assistenziali; ART. 7 - Controlli e verifiche; ART. 8 - Tariffe giornaliere; ART. 9 - Funzionamento e modalità assistenziali; ART. 10 – Contabilizzazione; ART. 11 - Flussi informativi; ART. 12 – Contenzioso; ART. 13 - Tutela della privacy; ART. 14 - Modalità di accesso dei familiari /associazioni di volontariato; ART. 15 – Formazione; ART. 16- Durata dell'Accordo; ART. 17- Disposizioni transitorie e finali.

***La Residenza
Anni Azzurri "Residenza Valdaso"
Dott. Giuseppe Vailati Venturi***

***Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo
Dott. Roberto Grinta***

Allegato – designazione del Responsabile del trattamento dei dati personali.



**Allegato all'accordo contrattuale tra Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo e la “Residenza Anni Azzurri
“Residenza Valdaso””, della Kos Care S.r.l. anno 2026**

**Atto di designazione del Responsabile del
trattamento dei Dati Personali**

(ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679)

Tra

L'AZIENDA: Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo
con Sede: Via Zeppilli, 18, 63900 Fermo (FM)
Tel. / FAX: 0734.635111
e-mail / PEC: ast.fermo@emarche.it

- TITOLARE DEL TRATTAMENTO - e

“Residenza Anni Azzurri “Residenza Valdaso””, della Kos Care S.r.l.

con sede:

Tel. / FAX:

e-mail / PEC:

Sito web:

- RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO -

L' Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo (Anche AST di Fermo o AST), in persona del Direttore Generale Dott. Roberto Grinta;

considerato che:

- l'accordo contrattuale tra AST di Fermo e Anni Azzurri Residenza Valdaso, di seguito denominata ditta, per l'erogazione di prestazioni sanitarie professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e tutelare, assistenza farmaceutica e accertamenti diagnostici (profilo assistenziale R2) e, per i soggetti affetti da patologia di Alzheimer, in fase non stabilizzata, non curabili a domicilio, caratterizzata da disturbi comportamentali, previa valutazione e richiesta dell'UVI, la RSA assicura un livello assistenziale differenziato (livello assistenziale R2D);
- l'AST di Fermo, come sopra rappresentata, ha valutato che sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del Know How la struttura privata possiede requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente



NOMINA:

“Residenza Anni Azzurri “Residenza Valdaso””, situata in C.da Valdaso Comune di Campofilone (FM) della KOS CARE s.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell’oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l’adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l’esperienza e l’affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest’ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizzi il diverso fine. Rimane inteso che, qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agirà in veste di Titolare del trattamento di tali dati, con le conseguenze di natura amministrativa e civilistica previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile dovrà attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono e alle relative integrazioni che potranno intervenire nel corso del rapporto contrattuale.

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Nell’ambito delle attività di trattamento affidate con la Nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il Responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

1. AFFIDABILITÀ E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l’esecuzione del servizio;
- Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;
- Svolgere un’analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
- Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;
- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell’Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;
- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall’AST di Fermo e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltretutto sulle operazioni da compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previste nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall’AST di Fermo;



- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli Interessati, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come, ad esempio:
 - a) L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione, che saranno impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;
 - b) La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;
- Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- Rispettare le istruzioni impartite dall'AST di Fermo, le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'AST di Fermo. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'AST di Fermo dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
- Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'AST di Fermo, trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
- Collaborare, su richiesta dell'AST di Fermo, nello svolgimento della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;
- Consentire all'AST di Fermo periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

2. COMUNICAZIONI AL TITOLARE

- Comunicare tempestivamente all'AST di Fermo le eventuali richieste degli Interessati in relazione all'esercizio diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;
- Comunicare tempestivamente all'AST di Fermo ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento (UE) 2016/679;
- Avvisare, tempestivamente, l'AST di Fermo in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte dell'Autorità Garante, in merito ai trattamenti effettuati per l'AST di Fermo;
- Fornire all'AST di Fermo, su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto pendenti avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria.
-

3. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

L'AST di Fermo autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare, a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-responsabile, nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 co.3 Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 28 co.4 Regolamento (UE) 2016/679 e, nello specifico:



- che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti del Responsabile principale del trattamento;
- che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

4. DIVIETI

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'AST di Fermo, né comunicarli e/o divulgarli a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, a meno che ciò non sia richiesto dall'UE o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tale caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'AST di Fermo prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite, per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;
- È fatto quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificatamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup);
- Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nel contratto o indispensabili per l'adempimento dello stesso;

5. VIGENZA E VINCOLATIVITÀ DELLE DISPOSIZIONI

Le parti danno atto e accettano la vigenza e vincolatività delle disposizioni del presente Atto fino alla scadenza, risoluzione ed esistenza della convenzione esistente tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del servizio oggetto della convenzione. La violazione di qualsiasi disposizione del presente Atto, da parte di entrambi i firmatari, costituisce violazione sostanziale del contratto, accordo, convenzione sottoscritta tra le parti, e può essere causa di risoluzione della stessa, ove ne sussistano i requisiti di legge.

Al termine dello stesso dovranno cessare tutte le operazioni di trattamento.

Conseguentemente la Ditta, al momento della cessazione del contratto, dovrà immediatamente provvedere alla definitiva eliminazione dal proprio sistema informativo, e dai propri archivi cartacei, dei dati trattati, dandone conferma per iscritto al Titolare

Qualora sussistano incongruenze sostanziali tra le disposizioni contenute nel presente Atto e quelle risultanti dalla convenzione vigente tra le parti, devono considerarsi prevalenti le disposizioni contenute nel presente Atto, per quanto riguarda gli obblighi imposti alle parti in materia di protezione dei dati personali e di tutela degli Interessati coinvolti nei trattamenti svolti per conto del Titolare.

Luogo e data _____

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento,

*La Residenza
Anni Azzurri "Residenza Valdaso"
Dott. Giuseppe Vailati Venturi*

*Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo
Dott. Roberto Grinta*

